

Paolo G. Nobili  
***Comuni montani e istituzioni urbane a Bergamo nel Duecento.  
Alcuni esempi di un rapporto dal difficile equilibrio***

[A stampa in *Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali*, a cura di Riccardo Rao = "Bergomum. Bollettino annuale della Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo", 104-105 (2009-2010), pp. 75-106 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti medievali", [www.biblioteca.retimedievali.it](http://www.biblioteca.retimedievali.it)].

# *BERGOMUM*

Bollettino annuale della Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo

Anni CIV-CV; 2009-2010

**Paolo Gabriele Nobili**

COMUNI MONTANI E ISTITUZIONI URBANE A BERGAMO  
NEL DUECENTO.

Alcuni esempi di un rapporto dal difficile equilibrio

Il Duecento, specialmente nella sua seconda metà, è il momento in cui, al pari di altre realtà comunali lombarde<sup>1</sup>, è possibile osservare l'emersione documentaria delle comunità della Bergamasca, in concomitanza con un vigoroso processo di distrettuazione promosso dalle autorità cittadine. Nonostante ciò, ci si trova di fronte a un periodo non breve per il quale lo studio di singole realtà territoriali appare particolarmente difficoltoso: da un lato vi è un deciso impegno del capoluogo per conferire uniformità amministrativa al suo territorio – uno sforzo che, informando la documentazione prodotta da e per le comunità rurali, sfuma le differenze tra i singoli centri –, dall'altro pesa la scarsità delle fonti di ambito locale a disposizione. Soltanto nel secolo precedente, il XII, alcune comunità bergamasche erano affiorate qua e là quali *comunia vicinorum* e *universitates vicinorum* o come semplici gruppi organizzati di *homines*, talvolta dotati di propri rappresentanti<sup>2</sup>. Si tratta per lo più di attestazioni rare e sopravvissute casualmente, in special modo all'interno di *convenientes* e carte di franchigia contrattate coi *domini* che vantavano diritti di ogni tipo su parti del contado<sup>3</sup>. Sia in questo momento,

<sup>(1)</sup> In tal sede basti il riferimento alle recenti messe a punto di G. CHITTOLINI, *La validità degli statuti cittadini nel territorio (Lombardia, sec. XIV-XV)*, in "Archivio Storico Italiano", n. 160, 2002, pp. 47-78 e di P. GRILLO, *Comuni urbani e poteri locali nel governo del territorio in Lombardia (XII-inizi XIV secolo)*, in *Contado e città in dialogo. Comuni urbani e comunità territoriali nella Lombardia medievale* a cura di L. CHIAPPA MAURI, Milano 2003, pp. 41-82.

<sup>(2)</sup> Per un esempio relativo alla ben documentata area dell'alta Valle Seriana, con le rappresentanze organizzate dei *loci*, poi comuni, di Ardesio, Gromo, Valgoglio, Gandellino e Valbondione si vedano G. BARACHETTI, *Possedimenti del Vescovo di Bergamo nella valle di Ardesio. Documenti dei secoli XI-XV*, in "Bergomum", n. 75, 1980, fasc. 1-3, pp. V-LIII; l'introduzione di G. SILINI e A. PREVITALI a *Statuta de Gromo*, Rovetta 1998; P.G. NOBILI, *'Statuerunt quod Comune de Gromo et omnes habitantes sint Burgum et burgienses'*. *Da locus a comune rurale a borgo franco, l'affermazione di Gromo tra XII e XIV secolo*, Clusone, 2011.

<sup>(3)</sup> Per l'area, oltre all'esempio dei comuni montani nella nota precedente, si veda la sintesi di F. MENANT, *Les chartes de franchise de l'Italie communale. Un tour d'horizon et quelques études de cas in Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiéval (XI<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles)*, a cura di M. BOURIN e P. MARTINEZ SOPENA, Paris

sia nel successivo periodo del comune “di Popolo”, non è pertanto agevole cogliere una qualche specificità dei comuni rurali montani rispetto a quelli collinari o di pianura.

La legislazione emanata dal capoluogo in riguardo alla regolamentazione del distretto, la *collatio XII* del cosiddetto *Statutum Vetus*<sup>4</sup>, si rivolgeva indistintamente a tutti i *comunia loci* organizzati entro il variegato territorio sottoposto alla città di Bergamo, dai rilievi montuosi alla Bassa, così come a ciascuno di essi erano indirizzati i provvedimenti fiscali, le assegnazioni di lavori pubblici e le richieste di servizi in armi<sup>5</sup>. Anche le sporadiche concessioni da parte delle autorità centrali dello status, fiscalmente privilegiato, di *burgus* erano rivolte tanto a comunità di alta montagna (Scalve, Gromo), quanto di collina (Valtesse, area annessa direttamente ad una vicinia cittadina), di pianura asciutta (Almenno) e umida (Romano di Lombardia, Villa d’Adda)<sup>6</sup>.

Nel XIII secolo poi non si erano ancora costituiti quegli organi intermedi tra centro cittadino e comuni rurali, le federazioni di valle<sup>7</sup>, che nei

2004, pp. 239-267, comprendente numerosi riferimenti a casi di affrancazioni di comuni del contado bergamasco; un esempio recente di studio di caso in P.G. NOBILI, *Fiscalità signorile e comune rurale: Calusco d’Adda a inizio xiii secolo*, “Archivio Storico Italiano”, n. 168, 2010, pp.679-706.

<sup>(4)</sup> Per l’edizione dello *Statutum Vetus* (d’ora in poi così citato) si rimanda a *Antiquae collationes Statutis Veteris civitatis Pergami*, a cura di G. FINAZZI, *Leges Municipales*, II, Torino 1876 (*Historiae Patriae Monumenta*, XIV), coll. 1921 e ss, per quella della compilazione successiva a *Lo statuto di Bergamo del 1331* (d’ora in poi citato come *Lo statuto del 1331*), a cura di C. STORTI STORCHI, Milano 1986.

<sup>(5)</sup> Sulle questioni si rimanda a P.G. NOBILI, *Il secondo Duecento come soglia. La parabola del contado di Bergamo tra l’apice dello sviluppo e l’inizio della crisi (1250-1296)*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano, XXII ciclo (2006-2009), pp. 315 e ss.

<sup>(6)</sup> Sulle concessioni dello status di borgo e relativi privilegi ai comuni del contado bergamasco si vedano A. MAZZI, *Studi bergomensi*, Bergamo 1888, pp. 140 e ss.; G. FASOLI, *Ricerche sui borghi franchi dell’alta Italia*, in “Rivista di Storia del Diritto Italiano”, n. 15, 1942, pp. 139-214, in particolare alle pp. 154-155; F. MENANT, *Campagnes lombardes du Moyen Âge. L’économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe au XIIIe siècle*, Rome 1993, p. 81 e p. 91. Per un quadro generale lombardo, compresi esempi bergamaschi, la messa a punto di P. GRILLO, *La politica territoriale delle città e l’istituzione di borghi franchi: Lombardia occidentale e Lombardia orientale a confronto (1100-1250)*, in *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell’Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, a cura di R. COMBA e F. PANERO, Cuneo-Cherasco 2002, pp. 45-97. Su Valtesse, A. MAZZI, *Note suburbane con una appendice sui “mille homines pergameni” del 1156*, Bergamo 1892, p. 263 e ss.; P.G. NOBILI, *Appartenenze e delimitazioni. Vincoli di vicinanzia e definizioni dei confini del territorio bergamasco nel secondo terzo del Duecento*, in “Quaderni di Archivio bergamasco”, n. 3, 2010, pp. 25-60, pp. 32-35.

<sup>(7)</sup> Su cui G. BATTIONI, *La città di Bergamo tra signoria viscontea e signoria malatestiana* in *Storia economica e sociale di Bergamo, I primi millenni*, II, *Il comune e la signoria*, a cura di G. CHITTOLINI, Bergamo 1999, pp. 183-218, p. 200 e ss.; per un confronto, M. DELLA

secoli successivi svolgeranno un importante ruolo di mediazione per l'area della montagna orobica. E ancora non si manifestavano iniziative politiche autonome delle località del contado che potevano pure sfociare in episodi di ribellione al capoluogo, come accadrà durante l'endemica guerra civile del Trecento<sup>8</sup>, né tanto meno era prevedibile una presa d'atto da parte delle autorità urbane della differenziazione (di forza demografica ed economica, di ruolo politico) di talune aree del distretto, a cui indirizzare norme *ad hoc*. Momento rilevante di questa spaccatura sarà nel 1331 la regolamentazione del diritto di trasferimento per gli abitanti del contado che, in pratica, ripartì il territorio bergamasco in due settori, tracciando una linea di demarcazione tra i comuni a meridione della città, da cui si proibiva la fuoriuscita, e quelli collinari e montani, ove veniva incoraggiata<sup>9</sup>. Prima che la situazione precipitasse a tal punto, per cogliere gli elementi che possano differenziare le comunità montane dalle altre occorre andare al di là della formale parificazione istituzionale, normativa e fiscale imposta simultaneamente ai comuni rurali della *virtus Pergami*<sup>10</sup> e cercare nelle fonti gli indizi delle prassi seguite dagli abitanti delle valli nei rapporti con le istituzioni urbane.

I caratteri peculiari dei comuni di montagna si legano innanzitutto alla rilevanza dei beni collettivi, boschi, prati, vasti pascoli e alpeggi<sup>11</sup>, e, per certe aree, miniere<sup>12</sup>, ma anche impianti molitori e folloni, i veri e propri capitali

MISERICORDIA, *La comunità sovralocale. Università di valle, di lago e di pieve nell'organizzazione politica del territorio nella Lombardia dei secoli XIV-XVI*, in *Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea*, a cura di R. BORDONE e P. GUGLIEMOTTI, Alessandria 2007, pp. 99-111.

<sup>(8)</sup> Per la guerra civile del Trecento si vedano la sintesi di G. BATTIONI, *La città...* cit., pp. 185 e ss.; in breve, ID., *Tra Bergamo e Romano nell'autunno del 1321*, in *L'età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo*, a cura di L. CHIAPPA MAURI e L. DE ANGELIS CAPPABIANCA, Milano 1993, pp. 365-391 e in particolare le pp. 366-367. Sul valore emblematico del caso bergamasco per l'analisi del rapporto tra città e contado nella temperie trecentesca resta fondamentale l'analisi di G.M. VARANINI *L'organizzazione del distretto cittadino nell'Italia padana nei secoli XIII-XIV (Marca Trevigiana, Lombardia, Emilia)*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV* a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1994, pp. 133-233 e in particolare le pp. 209-212.

<sup>(9)</sup> Sulla questione la migliore messa a punto è in P. MAINONI, *L'economia di Bergamo tra XIII e XV secolo*, in *Storia economica...* cit., pp. 257-338 alle pp. 333 e ss.

<sup>(10)</sup> Così, o altrimenti *districtus Pergami*, viene definito dalle fonti l'area del contado sottoposta alla città, corrispondente grosso modo all'estensione della diocesi, su cui basti il rimando a A. MAZZI, *Corografia bergomense nei secoli VIII, IX e X*, Bergamo 1880, alle voci "comitatus" e "diocesi bergomense", pp. 179-189.

<sup>(11)</sup> Si rinvia a F. MENANT, *Bergamo comunale. Società, istituzioni, economia*, in *Storia economica...* cit., pp. 15-182, p. 160.

<sup>(12)</sup> Sul comparto minierario basti il rimando a F. MENANT, *Pour une histoire médiévale de l'entreprise minière en Lombardie*, in "Annales. ESC", n. 4, 1987, pp. 779-796; ID., *Bergamo comunale...* cit., p. 141 e ss.; P. MAINONI, *L'economia...* cit., p. 315 e ss.; G.P.G. SCHARF, *L'autonomia "alla prova del fuoco". Bergamo di fronte alle sue valli nella gestione*

fissi dell'epoca<sup>13</sup>, e, forse, anche greggi di proprietà indivisa. Questa ricchezza economica si appoggia su una forza produttiva attestata dall'imponente sviluppo duecentesco dei bacini di produzione della metallurgia e dei panni lana (il prodotto-simbolo della Val Seriana e della Val Serina), – destinati al commercio interno e all'esportazione<sup>14</sup> –, e su una considerevole densità abitativa e demografica<sup>15</sup> che rende il rapporto fra tali zone e il capoluogo molto meno sproporzionato rispetto a quanto avveniva per i contadi delle città-stato contermini (Cremona e Milano in particolare). A livello documentario, una delle tracce dello sviluppo più accentuato delle località montane e di valle rispetto alle loro omologhe di pianura si può ritrovare nell'impiego evoluto della documentazione su libro per fini di registrazione, controllo ed amministrazione, e negli usi archivistici locali.

Tra le attestazioni più risalenti è degna di rilievo quella di Gromo in alta Valle Seriana, nell'ambito dell'assemblea dei *vicini* di quel comune nel 1238, svoltasi sul prato della chiesa dei Santi Giacomo e Vincenzo *de Butano* come d'abitudine (“*ibi ubi solita fieri contio in publica contione*”). In tale occasione sedici personaggi tra cui quattro notai, tutti contabili, *factores rationis*, della locale organizzazione comunale, consegnano ai quattro consoli in carica e a *dominus* Nantelmo *de Crema*, podestà di quella località e della valle, l'apparato documentario, o almeno una parte, prodotto dalla comunità. Esso è costituito da fascicoli classificati secondo la destinazione, in particolare, per l'amministrazione finanziaria, i “quaderni rationis debiti et capitalis comunis” e, per la giustizia locale, i quaderni in cui si leggevano “*pronontiationes et condemnationes et fraudes*”. Questi ultimi erano compilati in base alle norme contenute nel locale statuto, dato che vi erano iscritte le informazioni “*super personas condemnationes et in fraudem inventas secundum formam statuti comunis de Gromo*”<sup>16</sup>.

*dei diritti minerari dal XIII a metà del XIV secolo*, in “Quaderni di Archivio Bergamasco”, n. 1, 2007, pp. 13-29

<sup>(13)</sup> Sugli impianti di lavorazione del “panno di Bergamo” si rimanda a P. MAINONI, *Economia e politica nella Lombardia medievale. Da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo*, Cavallermaggiore 1994, pp. 27 e ss. Per un caso locale (Vertova in media val Seriana) relativo alla proprietà collettiva di mulini e follone, P.G. NOBILI, *Vertova. Una comunità rurale nel medioevo. Vita del territorio, economia agricola e governo locale in un villaggio lombardo nella seconda metà del Duecento (1279-1282)*, Firenze 2009, pp. 138 e ss.

<sup>(14)</sup> Sulla metallurgia si rimanda *supra* nota 12; per il comparto tessile si faccia riferimento al cap. I della indagine di P. MAINONI, *Economia e politica...* cit., pp. 13 e ss.

<sup>(15)</sup> Si rimanda alle fondamentali pagine dedicate all'insediamento montano in F. MENANT, *Campagnes...* cit., pp. 132 e ss.

<sup>(16)</sup> CBBg, Mia, Perg., n. 11270 del 30-3-1238, notaio *Borandus Oteboni Rizi Gazonum de Gromo*, rogato “*in prato ecclesie sanctorum Iacobi et Vincenci de Butuno vicinancie Gromi ibi ubi solita fieri contio in publica contione illius comunis*”. Agiscono 16 personaggi tra

Una quindicina di anni dopo (1253) si ha un riscontro di una simile sensibilità documentaria ed archivistica per un'altro comune montano, quello di Casnigo, in media Valle Seriana alla destra del Serio. L'annuale passaggio di consegne tra i tesorieri comunali, i canevari, prevede il trasferimento, oltre che di atti sciolti costitutivi di quella comunità e delle sue proprietà (i *salvamenta sacramenti vicinorum*, le *convenientes* relative a boschi e prati di uso collettivo, i *pacta* e i *sententia* con i comuni confinanti, Gandino e Colzate, un *compromissum* con le altre comunità della valle in merito alla gestione del ponte sul Serio) di fascicoli del tutto affini a quelli impiegati a Gromo, i *quaterni expensarum et receptorum*, i fascicoli delle accuse portate dalle guardie campestri, i campari, nonché il “quaternum in quo scripti sunt ficti comunis recepti”<sup>17</sup>, cioè il registro dei proventi derivanti dai beni collettivi concessi in locazione.

Ancora negli anni '80 del Duecento, per la medesima zona valliva, quaderni di conti e di accuse (i *quaterni racionis* e *quaterni accusationum*, varie *scripturae*, i *quaterni receptorum et expensarum*) risultano impiegati dai comuni di Colzate, di Vertova, e dal cosiddetto *Conzillium de Honio*, sorta di consorzio di otto comuni della media Valle Seriana dedicato alla gestione di boschi e pascoli<sup>18</sup>. Sono tutte attestazioni, praticamente sconosciute per le comunità di pianura, che testimoniano di una spiccata cultura amministrativa degli enti locali di area montana. È la medesima preparazione che permette loro di eseguire prelievi fiscali, secondo la metodologia dell'estimo *pro focho*, in tempi rapidi e ogni qualvolta ve ne sia bisogno, e di aggiornare

cui ben quattro notai (Bonaventura di Zambono Ranchasche, Stefano Oberti, Albertino di Anderbono Ulamasi, Favallo di Zambono Peterzolli), tutti *factores rationis comunis de Gromo* che presentano la documentazione contabile al podestà locale *et vallis*, il *dominus* Nantelmo da Crema, secondo quanto prescritto dagli statuti del comune, espressamente citati. Di Gromo resta uno statuto cinquecentesco, edito (Statuta de Gromo cit.), che fa riferimento a una compilazione tardoduecentesca (1296), probabilmente successiva a quella menzionata in questo atto.

<sup>(17)</sup> ASBg, FN, cart. 1 reg. 2, atto a p. 156 del 1-2-1253, notaio Pietro Rocca.

<sup>(18)</sup> ASBg, FN, c. 3 r. 2, atto a p. 238 del 2-2-1285, notaio Pietro Lorenzoni (Colzate); ASBg, FN, c. 3 r. 2, atto a p. 348 del 25-1-1287; ASBg, FN, c. 3 r. 2, p. 135 del 12-5-1283 (Vertova) notaio Pietro Lorenzoni, ASBg, FN, c. 3 r. 2, atto a p. 134 del 4-3-1283 (*Conzillium de Honio*). Per un'analisi relativa a documenti amministrativi e cultura archivistica dei comuni rurali dell'intera Bergamasca mi si permetta il riferimento a P.G. NOBILI, *Nel comune rurale del Duecento. Uso delle scritture, metodi di rappresentanza e forme di percezione di sé delle comunità del contado bergamasco lungo il XIII secolo*, in “Bergomum”, n. 103, 2009, pp. 7-80, in particolare alle pp. 8-20 e, per il *Conzillium de Honio*, p. 16, nota 28. Per un'utile comparazione con situazioni coeve si rimanda a L. BAIETTO, *Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi (secolo XIII): una relazione di circolarità*, in “Società e storia”, n. 98, 2002, pp. 645-679; C. BECKER, *Il comune di Chiavenna nel XII e XIII secolo. L'evoluzione politico-amministrativa e i mutamenti sociali in un comune periferico lombardo*, Chiavenna 2002, in particolare alle pp. 163-169 e 176-178.

periodicamente la stima dei beni dei gruppi familiari<sup>19</sup>.

Stupisce la precocità di questi ordinamenti di carte, con riferimenti anche statutari<sup>20</sup>, che, come detto, sono circoscritti ai soli comuni delle aree montane, allo stesso modo di quanto accadeva in quel periodo per altre zone alpine (Val Chiavenna, Valtellina)<sup>21</sup>. Si tratta di aree ove la sussistenza di forti beni indivisi e la consuetudine con la documentazione per sanzionare e sostenere usi e possessi sono state formative alla maturazione di una cultura archivistica e documentaria evoluta. A ciò si aggiungono le esigenze di tipo organizzativo, fiscale e di difesa da parte delle autorità del capoluogo che, in pratica, impongono agli ufficiali locali la tenuta di liste, di scritture ordinate (quali la stesura degli elenchi dei propri ufficiali, gli atti di descrizione dei confini) e di conti su registro e quaderno. Per i comuni di montagna, già esercitati all'impiego di tali strumenti, viene così favorito lo sviluppo, accanto alla contabilità dei beni comuni (affitti, redditi etc.), di ampie competenze amministrative. Questo processo contribuisce infine a rafforzare il grado di coscienza identitaria delle comunità orobiche, che viene messo in campo principalmente nel momento in cui si trovano a relazionarsi con la principale controparte, gli organi del governo centrale e le loro procedure.

Del rapporto tra comuni montani e istituzioni del capoluogo si vogliono qui evidenziare alcuni momenti dal significato opposto per mezzo di quattro esempi – non ancora messo in tal luce dalla storiografia – tratti dalla docu-

<sup>(19)</sup> Si tratta di procedure in uso nei comuni di Colzate, Vertova e Semonte analizzate in parte P.G. NOBILI, *Vertova... cit.*, pp. 153-158; ID., *Il secondo Duecento... cit.*, pp. 354-358.

<sup>(20)</sup> Lo Statuto di Vertova prevedeva una cura particolare per le *carte* del comune, custodite da canevario in apposito stipo, come da P. GUSMIMI, *Vertova medievale*, Vertova 1980, p. 130. I soli testi statutari bergamaschi di età comunale sono di area montana, quelli di Vertova (1235-1248), Leffe (1272), Valgoglio (da 1275) e Averara (1313), per i quali si veda il repertorio accluso in *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*, a cura di M. CORTESI, Bergamo 1984. Sull'argomento, F. MENANT, *Campagnes... cit.*, p. 488, nota 5; G.P.G. SCHARF, *Gli statuti duecenteschi di Vertova e Leffe*, in *Statuti rurali lombardi del secolo XIII* a cura di L. CHIAPPA MAURI, Milano 2004; L. CHIAPPA MAURI, *Statuti rurali e autonomie locali in Lombardia (secoli XIII-XIV). Qualche riflessione*, in *Le comunità rurali e i loro statuti* a cura di A. CORTONESI e F. VIOLA, Roma 2006, pp. 77-10; G.M. VARANINI, *La tradizione statutaria della Valle Brembana nel Tre-Quattrocento e lo statuto della Valle Brembana superiore del 1468, Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*, a cura di M. CORTESI, Bergamo 1983, pp. 13-62.

<sup>(21)</sup> Per il quaderno di conti duecentesco di Chiavenna si vedano T. SALICE, *La Valchiavenna nel Duecento*, Chiavenna, 1997; P. MAINONI, *Economia e finanza a Chiavenna, un borgo alpino del Duecento*, in "Clavenna. Bollettino del centro di studi storici valchiavennaschi", n. 38, 1999, pp. 69-88; per un'analisi complessiva C. BECKER, *Il comune... cit.* Per un confronto con il valtellinese si rimanda a M. DELLA MISERICORDIA, *Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda nel basso medioevo*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. BARTOLI LANGELI e A. GIORGI, Trento 2009, pp. 155-278.

mentazione duecentesca. Innanzitutto, si porteranno all'attenzione un paio di casi in cui appare forte l'intervento delle autorità centrali o il richiamo alle norme cittadine: il primo è in tema di inadempienze debitorie di un comune rurale (Parre in alta Val Seriana), il secondo riguarda la questione della sorveglianza del territorio comunale (esempi della Valdimagna, facente parte del territorio di Almenno, e di Castelli Calepio). Si vedranno poi altre due situazioni in cui appare più robusta l'autonomia organizzativa delle comunità coinvolte: la prima riguarda un problema di definizione dei confini tra i comuni della media Val Seriana e Gandino, il secondo la regolamentazione dei rapporti tra gruppi reciprocamente ostili della Val Brembana (una vicinia di Poscante in lite con due casate di Zogno).

#### 1. *Inadempienze (il comune di Parre e la famiglia dei Bonghi)*

Un punto di osservazione originale dei rapporti tra autorità pubbliche e ufficiali elettivi delle comunità rurali riguarda l'impiego di questi ultimi, testimoniato con una certa frequenza dalla documentazione duecentesca, in quelle procedure previste dalle normative del capoluogo per la persecuzione degli inadempienti e dei cattivi pagatori. I consoli dei *loci* del contado, agendo quali vere "cinghie di trasmissione" delle autorità urbane, sono infatti i responsabili dell'attuazione dei procedimenti forzosi nei confronti dei beni di *vicini* del villaggio e degli altri soggetti non appartenenti alla comunità, *cives* compresi, che detenessero possedimenti sul proprio territorio comunale, minuziosamente delimitato fin dagli anni '20-'30 del Duecento<sup>22</sup>.

Gli interventi sulle proprietà altrui, di norma decretati da un console di giustizia bergamasco, comprendono in primo luogo azioni di pignoramento e di interdizione di beni contestati<sup>23</sup>, fino a che non fosse stata portata a termine una procedura conoscitiva degli scoperti gravanti sulla parte inadempiente ("donec rationem cognoverit inter eos") o debitore e creditore non avessero trovato un'intesa ("vel donec fuerunt acordatus cum eo"). Seguono procedimenti di sequestro dei patrimoni, di immissione in proprietà e atti di autorizzazione al danneggiamento dei possedimenti dei cattivi pagatori, in modo da indurli a saldare il dovuto. I consoli di ogni comune rurale abitualmente ricevono da parte dei servitori del capoluogo liste di beni (oggetti di uso quotidiano, armenti, coltivi, edifici) di propri *vicini* da porre sotto seque-

<sup>(22)</sup> Per i riferimenti bibliografici si rimanda alle note nel §2 di questo stesso contributo dedicato all'argomento.

<sup>(23)</sup> Non restano le norme dello *Statutum Vetus* relative a queste procedure, ma si confronta con lo *Statuto del 1331*, coll. III, § 8, "*De pignorationibus et interdictis*", che prevede si possano fare *interdicta, sequestrationes et pignorationes* nelle mani dei consoli o di altre persone idonee, sia per l'area cittadina entro dieci miglia, sia all'esterno (pp. 94-95).

stro<sup>24</sup>, che detengono presso di sé e, se il contenzioso si prolunga<sup>25</sup>, passano ai successori alla carica. Nei casi di inadempienza cronica, gli ufficiali locale possono procedere anche a vere e proprie esecuzioni forzate di proprietà a favore dei creditori<sup>26</sup>.

Tra questi compiti, non negoziabili da parte delle autorità locali, particolare si rivela quello di fornire la disponibilità di compaesani per procurare danni alle proprietà di un abitante del villaggio in stato di morosità verso terzi. Nel 1279, per esempio, a Pietro Curti, console di Alzano Inferiore, località posta giusto all'imbocco della *strata puplica Vallis Seriane*, sono richiesti dodici *vicini* allo scopo di rovinare, in vesti di *guastatores*, i beni di un residente del posto (“ad faciendum fieri guastum in bonis et possessionibus Galdiferri filii condam domini Colombi burgi de Hocha suprascripti loci”)<sup>27</sup>. Il precetto deve essere eseguito entro dieci giorni, sotto pena di 100 soldi per il Curti e l'altro console e di dieci lire per il comune rurale. Il drappello di *vicini* di Alzano è gestito da un *miles iustitie* bergamasco, seguito da un notaio, eventualmente da un servitore del comune di Bergamo e dal procuratore del creditore insoddisfatto; questi ultimi soggetti venivano retribuiti a giornata

<sup>(24)</sup> Un buon esempio è l'interdizione di beni di un privato tramite un console di Villa di Serio: CBBg, Mia, Perg., n. 5685 del 20-12-1289, rogato *in loco de Villa ripe Serii in domo habitationis infrascripti Iohannis*: “Ibi Recuperatus qui dicitur Forestus de Clixione servitor comunis Pergami nomine et ex parte consulum iusticie comunis Pergami interdixit et contestavit atque precepit in manibus Martini filii condam Viscardi Bellasine tunc consulis comunis de Villa suo nomine et nomine et vice ipsius comunis et pro ipso comuni de Villa videlicet duas porzellas feminas valentes solidos octo imperialium [...] de bonis et rebus Iohannis filii condam Otteboni de Cappis habitantis suprascripti loci de Villa et que omnia debeant in se tenere salvare et guardare ad voluntatem suprascriptorum consulum iusticie et hoc ad postulacionem domini Iohannis filii condam domini Rogerii Beyne burgi Sancti Andree donec rationem cognoverit inter eos”.

<sup>(25)</sup> Come in ASBg, FN, c. 3 r. 3, p. 7 del 1-1-1288, notaio Pietro Lorenzoni, in cui i consoli *veteres* del comune di Vertova consegnano al nuovo console le coppe, le assi, le pietre e il legname di alcune case demolite di *dominus* Guidotto di Fara site sul proprio territorio e che erano sequestrate alla richiesta della famiglia cittadina dei *de Benallis*.

<sup>(26)</sup> Per esempio in ASBg, FN, c. 1 r. 1, atto a p. 95 del 24-9-1254, notaio Bartolomeo *de Carbonariis*, in cui si intima di procedere al sequestro di mosto e vino di un *vicinus* di Trescore.

<sup>(27)</sup> CBBg, Mia, Perg., n. 5776 del 13-6-1279, notaio Gualterio Suardi, rogato *super regio ecclesie domine Sancte Marie Mayoris in puplica contione comunis Pergami*. Giovanni di Pietro Curti di Alzano Inferiore riceve il precetto del podestà del comune di Bergamo e del *miles iusticie dominus Galicius de Lascala* per cui “debet dare et consignare suprascripto domino militi et Bonazio Petri Troici tutori heredum Alzanini Zanoni ser Dardi ferrarius suprascripti loci nomine suprascripti heredum et pro eis duodecim guastatores ad faciendum fieri guastum in bonis et possessionibus Galdiferri filii condam domini Colombi burgi de Hocha suprascripti loci et predicta facere tenerunt”. Viene poi prevista una forte ammenda di cento soldi per i consoli e di dieci lire per il comune se entro dieci giorni non si accordano col Bonazio per la fornitura dei *guastatores*.

dalla parte appellante<sup>28</sup>, con il proposito di addossare in seguito le spese al debitore. Si hanno quindi procedure molto invasive nella vita quotidiana di un *vicinus* inadempiente e che vengono attuate, in maniera praticamente automatica, anche quando dalla parte dell'obbligato inottemperante si trova un comune rurale. Le conseguenze possono essere quantomeno anomale, come nell'esempio ben documentato della comunità di Parre e di un'eminetissima famiglia cittadina, quella dei Bonghi.

Il rapporto tra il comune di Parre in alta Valle Seriana e i Bonghi ricalca le relazioni intercorrenti a fine Duecento fra numerose comunità orobiche e alcune potenti famiglie di *domini* bergamaschi di ricchi mercanti e speculatori. In particolare i Bonghi detengono nell'area montana per lunga consuetudine possedimenti, feudi e cariche: castello e diritti signorili a Castione della Presolana, privilegi da *domini* nei confronti degli abitanti di Dossena in Val Serina, la carica podestarile sia a Vertova, in cui si alternano annualmente coi Suardi nell'incarico, sia nel grosso comune e borgo di Almenno, dove esercitano questa funzione in maniera praticamente ereditaria<sup>29</sup>.

A fine Duecento a Parre i Bonghi possiedono terreni affittati a singoli *vicini* e al comune rurale: Enrico possiede almeno venti appezzamenti tra loro contigui, Ermanno ben 280 *petie terre* di varia tipologia che ogni anno gli rendono la cifra, davvero cospicua, di 168 lire di imperiali. Essi riscuotono inoltre diritti signorili<sup>30</sup> e sono attestati come podestà locali. I Bonghi esercitano ogni sorta di operazione economica nell'area<sup>31</sup>, attuando, come altri

<sup>(28)</sup> Un esempio di pagamento di *milites* che avevano occupato proprietà ad Almenno di un *dominus* in CBBg, Mia, Perg., n. 5799 del 20-12-1278, notaio Giovanni de Lacosta rogato *sub portichum que est prope ecclesiam sancte Marie*: “dominus Albertus de Muzzo tunc miles iustitie Pergami per se et suo nomine et nomine et vice Benvenuti de Bursa servitoris comunis Pergami et Bonafacius Carpcionum notarius ipsorum militum et Iohannes missus et procurator Bonetti de Pessinibus fuerunt ibi contenti et confessi ad postulacionem suprascripti Bonetti et pro eo quod ipse Bonettus eis dederat et solverat solidos treginta octo imperialium pro eorum merito et fatiga quam habuerunt et facerent et steterent per quatuor dies in loco de Lemene de mense novembre proximo preterito super bonis et rebus domini Gisalberti de Vazio”.

<sup>(29)</sup> “Nel 1156 un diploma imperiale gli conferma il possesso di tutta la valle fino alla Val Camonica, in particolare la villa di Parre e la pieve di Clusone” scrive F. MENANT, *Come si forma una leggenda familiare: l'esempio dei Bonghi*, in “Archivio bergamasco”, n. 2, 1984, pp. 9-27. Per i possedimenti dei Bonghi dell'area si rimanda al testo di Menant, alle pagine di Battioni citate *infra*. Per la carica podestarile a Vertova a P.G. NOBILI, *Vertova...* cit., pp. 158-161, per quella ad Almenno a F. MENANT, *Campagnes...* cit., p. 522, nota 135.

<sup>(30)</sup> Si veda G. BATTIONI, *Per la storia della società bergamasca tra Duecento e Trecento: la famiglia Bonghi*, tesi di dottorato di ricerca, Università degli studi di Milano, anno acc. 1989-1992, in particolare il cap. II, pp. 110-140, e soprattutto il terzo paragrafo a pp. 118-121.

<sup>(31)</sup> F. MENANT, *Campagnes...* cit., p. 555. Anche Gianluca Battioni, nella sua disamina

*domini* che in quel periodo speculavano con le comunità del contado (tra i meglio documentati e studiati troviamo i *de Beatis* con il comune e i *vicini* di Vertova, i *de Zoppo* con Colzate, Scalve, Gromo, i della Crotta per le località della Val Serina, i *de Baniattis* con Cologno al Serio, Ardesio, Gandino<sup>32</sup>), una strategia molteplice, fatta di affari nel settore dell'allevamento (soccide e locazioni di greggi *ad fictum*), del commercio delle granaglie e soprattutto del credito, con prestiti ai singoli e ai comuni locali<sup>33</sup>. Per loro, come per altri signori e finanzieri, si tratta di una presenza, anche di lunghissima durata, circoscritta quasi esclusivamente alle aree montane, quelle i cui terreni sfuggivano agli appetiti dei cittadini e in cui era più agevole conservare a lungo possedimenti di vasti incolti, diritti signorili e privilegi, pur contestati dalle comunità locali<sup>34</sup>.

Del radicamento dei Bonghi a Parre, uno tra i migliori esempi di potenza familiare “tutta locale”<sup>35</sup> della regione orobica, si vuol mettere in luce il periodo terminale del Duecento. Come per altre comunità rurali della bergamasca, il sommarsi di reiterati prelievi fiscali ai gravami provocati dai debiti

delle attività economiche dei Bonghi in Val Seriana (fitti, compravendite di terreni e di obbligazioni, soccide e conferimento di capi di bestiame *ad fictum*), ne rileva il carattere altamente speculativo: “in ogni caso, comunque, è certo che ci troviamo di fronte a forme diverse di unica attività, il prestito, anche se raramente i rogiti ci suggeriscono per quali ragioni si adottasse di volta in volta proprio quella forma a preferenza di un'altra”, in G. BATTIONI, *Per la storia...* cit., p. 123.

<sup>(32)</sup> Per i casi della famiglia *de Beatis* e Vertova si rimanda a P. MAINONI, *Economia e politica...* cit., p. 40 e pp. 49 e ss.; P.G. NOBILI, *Il secondo Duecento...* cit., pp. 431-433; per i *de Zoppo*, della Crotta e *de Baniattis* si rimanda a quest'ultimo contributo alle pp. 446-456.

<sup>(33)</sup> Si veda P. MAINONI, *Economia e politica...* cit., p. 38 e nota 25, che riporta per Parre l'assunzione in affitto di 130 pecore e 200 vacche di Guido e Roberto Bonghi. Sulla pratica di prendere in locazioni interi greggi da parte di comuni rurali montani, che probabilmente configurare dei casi di prestito dissimulato su pegno in armenti, si veda ancora P.G. NOBILI *Il secondo Duecento...* cit., pp. 406-414. Sulla strategia economica dei Bonghi a Parre, Clusone, Gazzaniga, incentrata sul prendere a prestito grosse somme da finanziatori cittadini per poi impegnarli in una miriade di speculazioni locali, come anche facevano altri *cives* prestatori attivi nel contado, si rimanda a G. BATTIONI, *Per la storia...* cit., pp. 121 e ss. e in particolare p. 126: “se, infatti, i Bonghi risultano debitori *ex mutuo* per discrete somme, in media alcune decine di lire, con note famiglie bergamasche (i Meliorati, i *de Solario*, i Ficieni, i *de Curtergia*) risultano poi creditori per lo stesso motivo, ma ora per pochi soldi o al massimo per poche lire, con i soliti altrimenti anonimi abitanti di Parre o di Castione della Presolana”.

<sup>(34)</sup> Per un esempio ottimamente studiato si veda A. POLONI, «*Ista familia de Fine audacissima presumptuosa et litigiosa ac rixosa*». *La lite tra la comunità di Onore e i da Fino nella Val Seriana superiore degli anni '60 del Quattrocento*, Clusone 2009; EAD., *Storie di famiglia. I da Fino tra Bergamo e la montagna dal XII al XVI secolo*, Songavazzo 2010.

<sup>(35)</sup> Per F. MENANT, *Come si forma...* cit., p. 12: “La potenza dei Bonghi è dunque nel XIII secolo tutta locale, costruita sul potere economico e politico (sono spesso podestà di Parre) esercitato in una porzione di una vallata montuosa. I Bonghi quindi occupano solide posizioni nelle valli, e si appoggiano su una ricchezza crescente (prestiti a interesse, allevamento) e sul controllo degli uomini (vassalli, cariche di podestà, prestiti ai comuni)”.

passati e dai nuovi scoperti rendono i rapporti fra i *vicini* di Parre e gli esponenti dei Bonghi sempre più critici, ambiguamente sospesi tra soggezione politica e dipendenza finanziaria dei rustici a questa importante famiglia di *domini* bergamaschi.

In particolare sono Federico dei Bonghi e suo figlio Enrico che esercitano il ruolo di finanziatori di quel comune rurale e dei suoi abitanti e che, in caso di inottemperanza dei pagamenti, oltre a pretendere la corresponsione di interessi e spese per i ritardi<sup>36</sup>, si avvalgono delle procedure coattive predisposte dalle autorità comunali<sup>37</sup>: convocazione presso un giudice cittadino, iscrizione nel libro dei bandi per motivi di inadempienza (*pro re pecuniaria*) e ordini di danneggiamento delle proprietà dell'indebitato. Bandi e danneggiamenti, assieme all'arresto per debiti, vengono usualmente impiegati, più che a scopo di vendetta, quali mezzi di pressione per ottenere un celere rientro del dovuto. La minaccia di simili provvedimenti può causare dolorose dimissioni di beni collettivi per le comunità locali: i 14 credendari dello stesso comune di Parre, nel 1266 congregati in assemblea secondo i crismi abituali ("more solito convocata") e all'unanimità ("per voluntatem omnium hominum astantium in ipsa contione"), vendono a Federico Bonghi per 11 lire un prato di proprietà comunale *in teritorio de Parre ubi dicitur in Campiniano*, che era affittato annualmente a un notaio e due *vicini* del luogo per 18 soldi di imperiali<sup>38</sup>. Si tratta di un'alienazione stipulata secondo la consueta formula "datum nomine vendictionis ad proprietatem et iure proprietatis" ma dal connotato particolare, per il fatto che l'oggetto ceduto più che il terreno è il diritto per Federico di riscuotere *in perpetuum* il canone d'affitto, prelievo assicurato *omni tempore* dagli stessi consoli e credendari del comune di Parre, con la garanzia dei loro beni. In pratica il comune di Parre, volendo

<sup>(36)</sup> Si tratta dei consueti *omnes dampnum dispendium et guaderdonum factum vel habitum* già previsti al momento della stipula del prestito, come da un esempio del mutuo tra Federico dei Bonghi e il comune rurale di Parre in CBBg, Mia, Perg., n. 7586 del 16-3-1254, notaio Filippo *de Ricollis* rogato *in camera predicta palacii comunis Pergami*: "Convenit [...] obligavit sua bona pignori et omnia bona comunis de Parre suo nomine et nomine et vice suprascripti comunis de Parre [...] domino Federico de Bongo (sic) civitatis Pergami quod dabit et reddet ei in kalendas aprili proximi venturi solidos quatragesima bonorum denariorum imperialium vel eorum loco sine fraude currentes. Et quod reserriet ei omnes dampnum dispendium et guaderdonum factum vel habitum post terminum per ipsos denarios quos denarios suprascriptus Nantelmus suprascripto modo et nomine fuit contentus et confessus eidem domino Federico dare et reddere debere ex precedente causa mutui".

<sup>(37)</sup> Non essendo pervenute le norme duecentesche relative a questi temi si rimanda allo *Statuto del 1331*, che certamente riprendeva ordinamenti precedenti, coll. III, § 8, 9, 10 (norme su pignoramenti e interdetti) e tutta la *collatio VII* riguardante i banditi *pro re pecuniaria*. Strettamente in tema di conseguenze delle inadempienze si rimanda ancora a P.G. NOBILI, *Il secondo Duecento...* cit., pp. 237 sgg.

<sup>(38)</sup> CBBg, Mia, Perg., n. 1561 del 26-6-1266, notaio Alberto *de Grumello* di Parre.

forse aggirare una disposizione statutaria locale<sup>39</sup>, o per non perdere definitivamente la proprietà del terreno, si era deciso a vendere soltanto il dominio utile, quantificato in 18 soldi all'anno. La garanzia offerta da questo ente, coi propri averi collettivi, del pagamento puntuale e completo dei canoni da parte dei tre affittuari e dei loro eredi costituisce un ulteriore onere nei confronti dei Bonghi, che si somma ai prestiti contratti nei decenni precedenti con questa famiglia secondo differenti modalità<sup>40</sup>.

È però in concomitanza con le difficoltà occorse nelle campagne bergamasche a partire dagli anni '70 del Duecento, a ragione dei ripetuti cicli di carestia e di una più decisa stretta fiscale messa in atto dal capoluogo<sup>41</sup>, che il rapporto fra Parre e i Bonghi raggiunge un pericoloso punto di rottura e si complica con l'intervento di giudici, ufficiali e servitori del comune urbano. Si è sopra evidenziato come il personale amministrativo periferico, le figure elette direttamente dalle comunità rurali quali i consoli, costituiscano i terminali delle procedure di pressione sugli inadempienti disposte dalle autorità cittadine, sia nelle numerose fasi intermedie (citazioni per bandi, consegna di precetti, procedure di arresto dei debitori..) sia in quelle conclusive, come i sequestri di beni. Tra le prime, come detto, si trovano i danneggiamenti inflitti alle proprietà dei comitatini debitori, che venivano eseguiti dagli stessi abitanti del luogo precettati dai consoli rurali. È ciò che, in maniera inusitata, avviene con gli stessi consoli di Parre cui nel 1277 il podestà di Bergamo richiede la disponibilità di ben 25 vicini quali *guastatores*, su sollecitazione di Enrico di Federico Bonghi<sup>42</sup>, che aveva per tempo iscritto questo comune

<sup>(39)</sup> Mancano gli statuti di Parre per il Duecento, ma se si riferisce alla non distante Vertova la tutela dei beni comuni è una delle principali preoccupazioni del testo (*Statuti di Vertova del 1235, del 1248 e del 1256 con annotazioni*, a cura di G. ROSA, Brescia 1869, § 2, "De eodem [sacramento Communis de Vertoa] per manutentione possessorum et honorum comunis" e § 6, "De bonis et convenientiis ipsius comunis guardandis et de eis exigendis"),

<sup>(40)</sup> Si rimanda ai lavori di Menant e di Battioni citati alle note precedenti per un'analisi delle esposizioni debitorie del comune di Parre con i Bonghi nel Duecento.

<sup>(41)</sup> Si vedano le pagine iniziali di P. MAINONI, *Le radici della discordia. Ricerche sulla fiscalità a Bergamo tra XIII e XV secolo*, Milano 1997, pp. 10 e ss.; la conclusione in P.G. NOBILI, *Il secondo Duecento...* cit., pp. 457-472.

<sup>(42)</sup> CBBg, Mia, Perg., n. 7582 del 19-5-1272, notaio Lanfranco Loteri de Madone rogato *in loco de Parre in via publica ipsius loci*: "Tbi Detesalvus qui dicitur Papa de Lemene servitor comunis Pergami preconatus fuit sic dicens omnis homo sciat et audiat Peterbonus qui dicitur Gaybaicino et Facinus filius condam Alberti Panigoni consules comunis loci de Parre [...] quod in banno solidorum centum imperialium pro colibet (sic) eorum de suo proprio avere et librarum vigintiquinque imperialium de havere suprascripti comunis quod incontinenti darent et designarent domino Bertolameo de Sancto Alexandro militi iustice Pergami vigintiquinque guastatores occasione faciendi fieri guastum in bonis et super bonis suprascripti comunis de Parre ad postulacionem domini Henrici domini Federici de Bongis qui habebat ipsum comune in banno pro re pecuniaria et predicta omnia facere tenuerit si in continenti non dederint suprascriptos guastatores ut suprascriptum est sint ipsi consules in banno soli-

rurale nel libro dei bandi per ragioni debitorie (“qui habebat ipsum comune in banno pro re pecuniaria”). Gli abitanti di Parre precettati avevano il compito, davvero paradossale, di mettersi agli ordini di un *miles iusticie* di Bergamo allo scopo di rovinare i loro stessi beni collettivi (“occasione faciendi fieri guastum in bonis et super bonis suprascripti comunis de Parre”).

Non si conosce quale sia stata la risposta delle autorità locali a simili, reiterate richieste (ancora nel 1277 nel giro di un paio di mesi vengono reclamati per due volte 25 guastatori e poco dopo altri 18)<sup>43</sup>, corroborate da minacce di sanzioni pecuniarie (100 soldi per i consoli e 25 lire per il comune di Parre). Tuttavia risulta che Enrico Bonghi abbia dato seguito ai danneggiamenti per mezzo di personale e ufficiali del comune di Bergamo, adeguatamente compensati per il servizio<sup>44</sup>. Le autorità del posto, in base alle procedure statutarie urbane, vengono informate dell’attività di *facere guastum* e in particolare del costo del personale che la dovrà eseguire (per esempio, nel 1277 il *miles* di giustizia, un *notarius militum* e un servitore del comune impegnati nei *guasta* vengono ricompensati con 9 soldi e mezzo al giorno), con tre giorni di tempo per eventuali contestazioni (“unde si est aliqua persona que vult contradicere nec guastum fiat in suprascriptis bonis sit ad tercium diem proximum venturum coram ipso domino militi”)<sup>45</sup>.

Si tratta di una permanenza, forzosa e in armi, sui beni collettivi di Parre che si può protrarre senza limite, fino all’integrale pagamento dei debiti con i Bonghi per i quali i comitatini *sunt in banno*. Lo stesso Enrico Bonghi, nel 1279, si decide a intervenire in prima persona, in compagnia del notaio Pietro

dorum centum imperialium de havere suprascripti comunis et plus et minus ad voluntatem potestatis comunis Pergami”.

<sup>(43)</sup> CBBg, Mia, Perg., n. 7588 del 30-10-1277 rogato *in loco de Parre in via publica comunis ipsius loci* presenta minacce di sanzioni se non fossero consegnati 25 *guastatores* richiesti, come in CBBg, Mia, Perg., n. 7584 6-11-1277, notaio Pietro de Assiadis: “Recuperatus qui dicitur Forestus servitor comunis Pergami preconetus fuit sic dicens omnis homo sciat et audiat Graciadeus Panigoni et Martinus Balesta consules suprascripti loci de Parre suo nomine et nomine et vice ipsius comunis tenuerunt precepta potestatis comunis Pergami et domini Belefini de Clauso militis iustice Pergami quorum preceptum fuisset eis dicto modo et nomine per me servitorem ut in banno [...] darent suprascripto modo et nomine suprascripto domino militi et Venturino ser Albertus Zanonum nomine et vice domini Henrici de Bongis civitatis Pergami cuius est missus per cartam rogatam per dominum Belesinum de Clauso notarium vigintiquinque guastatores ad faciendum guastum super bonis et rebus suprascripti comunis ad postulacionem suprascripti missi”. Ancora in CBBg, Mia, Perg., n. 7595 del 14-12-1277, notaio Benaduce *de Mantonanis*, vengono richiesti al comune di Parre 18 guastatori.

<sup>(44)</sup> Parrebbe quindi evidente che i *guastatores* locali servissero come supporto a *miles* e servitori urbani e il loro impiego non fosse remunerato, ma rientrasse tra le prestazioni obbligatorie, al pari di quelle relativi ai lavori pubblici o ai servizi di guardia e militari, richieste ai *vicini* del contado.

<sup>(45)</sup> CBBg, Mia, Perg., n. 7585 del 24-11-1277 rogato *in loco de Parre*.

*de Assiadis*, per *stare* con due cavalli sulle proprietà, questa volta, dei consoli e del canevario di Parre, al costo di sette soldi e mezzo al giorno<sup>46</sup>.

Ci si trova di fronte a un'attività di occupazione in armi dei possedimenti altrui e di inflizione di danni, in un rapporto certamente difficile e contrastato con le popolazioni locali. Si noti come gli stessi emolumenti per cavalieri, servitori e notai impegnati nei guasti, scrupolosamente quantificati<sup>47</sup>, siano sempre iscritti in atti notarili: seppur anticipate dallo stesso Enrico Bonghi in almeno quattro occasioni tra 1271 e 1280<sup>48</sup>, essi rientrano tra i *dispendii*, quelle spese per il recupero dei crediti che vengono addossate ai debitori assieme agli interessi, aggravando la posizione di questi ultimi.

Risulta così che i beni comunali non si sottraggono alle procedure previste per gli inadempienti delle obbligazioni, compresa quella, evidentemente dalla forte carica simbolica, ed eversiva delle proprietà altrui, di *facere guastum*, che la normativa del capoluogo voleva messa in atto dagli stessi abitanti del posto. Come per diverse, altre occasioni (prima fra tutte, l'iscrizione nel libro dei bandi *pro debitis* non per scoperti personali ma per le passività del proprio ente), per Parre e i Bonghi ci si trova davanti ad un esempio della natura ambigua delle cariche elettive dei comuni rurali, il cui personale concorre a garantire i debiti collettivi con i beni propri assieme ai possedimenti

<sup>(46)</sup> CBBg, Mia, Perg., n. 7587 del 12-1-1279., rogato *in loco de Parre ante domum domini Armani de Bonghi qui con[finat?] a platea ipsius loci*: "Ibi dominus Henricus filius condam domini Frederici de Bongis civitatis Pergami dixit et denunciavit et notum fecit Gracio filius condam Peterboni Gratus de Parre currenti consuli comunis de Parre suo nomine et nomine et vice ipsius comunis et pro ipso comuni et soziorum suorum et Acurso filio condam Iohannis Orlandi de Parre tunc canevario suprascripti comunis de Parre quod ipse dominus Henricum est et stat una cum me notario cum duobus equis super bonis et rebus suprascriptorum consulum et canevarii nomine et vice suprascripti comunis hodie et ab hodierno die in antea ad rationem solidorum septem et media imperialium quolibet die donec ipsi consules et canevarius non solverint suprascripto domino Henrico omnes illos denarios quos habere debet ab ipso comuni de Parre et de quibus sunt in banno".

<sup>(47)</sup> Nel 1280 si presentano presso la dimora dei Bonghi nella vicinia di San Michele dell'Arco il *miles* e *dominus* Lanfranco Azuelli, anche a nome dei suoi servitori e del suo notaio (la cui presenza sul luogo dei danneggiamenti è probabilmente obbligatoria a fini di registrazione dell'evento), nonché un tale Bonaventura *de Nespullo*, procuratore di Enrico Bonghi, per farsi versare quattro lire e 14 soldi e mezzo "pro eorum talia et labore et fatiga" in ragione delle dieci giornate durante le quali danneggiarono le proprietà dei consoli di Parre ("ad standum super consulibus de Parre"), come da CBBg, Mia, Perg., n. 7592 del 14-11-1280, notaio Maifredo de Feragalllis rogato *in viciniantia sancti Micheli de Archi in quadam domo habitationis Guarini Lingue que est dominorum de Bongis*.

<sup>(48)</sup> Pagamenti vari di *miles* per guasti al comune di Parre si trovano, oltre che in CBBg, Mia, Perg., n. 7592 del 14-11-1280 trascritto *supra*, in CBBg, Mia, Perg., n. 7590 del 16-15-1271 (pagamento di messo, notaio e servitore, 7 soldi e mezzo i primi due, due soldi al giorno al servitore), CBBg, Mia, Perg., n. 7597 del 2-8-1279 (pagamento a *miles*, servitore e *missus* di 7 lire e 2 soldi e mezzo per 15 giorni, CBBg, Mia, Perg., n. 7591 del 17-11-1280 (9 soldi e mezzo al giorno per messo, *miles iusticie* e servitore).

comunali e, in secondo luogo, con quelli dei singoli *vicini*.

## 2. Confini (i comuni della media Valle Seriana e di Gandino)

La storiografia ha già rilevato come il contado di Bergamo rappresenti una delle situazioni più rilevanti, precoci (gli anni '20 del Duecento e la prima metà dei '30) e meglio documentate per l'analisi delle procedure di definizione territoriale delle città-stato duecentesche e di determinazione delle ripartizioni amministrative degli enti minori nel distretto<sup>49</sup>. È infatti all'interno di un *territorium* ben definito e distinto da quelli contermini che i comuni rurali hanno esclusiva responsabilità fiscale, criminale e per i danni dati, soprattutto in riferimento ai beni di cittadini e di signori rurali non inquadri nelle comunità dei *rustici*.

Come accadeva per altre città-stato comunali coeve<sup>50</sup>, il capoluogo orobico forzava le comunità locali a trovare un accordo in merito alle proprie linee di confine, cosa che concretamente avveniva per mezzo di camminate collettive finalizzate “ad calcanda terminanda et mensuranda” i rispettivi territori. In primo luogo si ponevano cippi terminali o stabilire altre emergenze adatte a fungere da demarcazione (creste di montagne, linee di alberi, fiumi e torrenti, casolari...). Poi, in relazione a queste “terre calcate et mensurate et terminate”, si dovevano produrre appositi strumenti pergamenei (“in scriptis publicis redigere”<sup>51</sup>) in cui riportare le descrizioni dei tracciati di

<sup>(49)</sup> A. MAZZI, *Corografia...* cit., alle voci “comitatus” e “diocesi bergomense”, pp.179-189 e 215-225; ID., *I confini dei comuni del contado. Materiali per un atlante storico del Bergamasco*, in “Bergomum”, n. 16, 1922, pp. 1-50; B. BELOTTI, *Storia di Bergamo e dei bergamaschi*, Bergamo 1958, vol. II, p. 19 e ss; C. STORTI STORCHI, *Diritto ed istituzioni a Bergamo in età comunale*, Milano 1984, p. 265 e ss. Utile strumento di riferimento il recente P. OSCAR, O. BELOTTI, *Atlante storico del Territorio bergamasco. Geografia delle circoscrizioni comunali e sovracomunali dalla fine del XIV secolo ad oggi*, Bergamo 2000. Come esempio della enorme attenzione da parte delle autorità del capoluogo in tema di confinazione distrettuale si tenga presente poi che il lungo *Excerptum* 2064-65 dello Statutum Vetus replicato dalle ben 34 rubriche, dalla XXVI alla LX dello Statuto del 1331 si occupa di *adequatio* e *unioni di comunia* del distretto e di *diffinitio confinium* delle vicinie urbane.

<sup>(50)</sup> Si faccia riferimento alla sintesi di G. FRANCESCONI e F. SALVESTRINI, *La scrittura del confine nell'Italia comunale. Modelli e funzioni*, in *Frontiers in the Middle Ages*, a cura di O. MERISALO e P. PAHTA, Louvain-la-Neuve 2006, pp. 197-221, distribuito in formato digitale da “Reti medievali. Biblioteca”, e, per alcuni casi di studio il recente *Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell'Italia medievale*, a cura di P. GUGLIEMOTTI in “Reti Medievali. Rivista”, n. 7, 2006/1 distribuito in <http://www.storia.unifi.it/RM/rivista/default.htm> e rispetto questo volume le valutazioni di C. WICKHAM, V. TIGRINO, *A proposito di “Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell'Italia medievale”*, a cura di Paola Guglielmotti, in “Quaderni storici”, n. 3, 2008, pp. 751-768.

<sup>(51)</sup> Uno dei primi esempi dell'uso di questa terminologia è in CBBg, Perg. n. 10929 del

delimitazione, così come erano stati rilevati dagli incaricati. Lo scopo delle autorità centrali era quello di avere a disposizione un corpus, forse un *quaternus*, ma è un'ipotesi, contenente tutti gli *instrumenta* di confinazione dei comuni rurali<sup>52</sup> che si potesse porre accanto al *quaternus* delle "calcazioni" dei terreni del comune relativo, invece, ai possedimenti di Bergamo entro sei miglia dall'area della *civitas*<sup>53</sup>.

Per i singoli comuni rurali del *districtus Pergami* ci si trovò quindi di fronte a un compito non facile in cui, da un momento all'altro, avrebbero dovuto distinguere nettamente<sup>54</sup> i territori dell'uno da quelli degli altri, individuare e separare le terre comuni e stabilire la collocazione dei possedimenti di *cives* e *gentiles* non inquadrati nelle comunità cetuali (i *comunia populi* e i *comunia gentilium* o *nobilium*). I ripetuti ordini dei podestà di dare avvio alle delimitazioni, le ingiunzioni alle autorità delle comunità rurali perché compilino le carte di confinazione, le sollecitazioni di grandi possessori, quali monasteri ed enti religiosi, a procedere a queste ripartizioni, fanno sì che i gruppi di ufficiali e *vicini* che si predisponessero a rimarcare lo spazio comunale (spesso con notaio al seguito) si sentissero davvero costretti (*astricti*, come troviamo ripetuto in un atto di delimitazione, quello tra Almè

18-3-1221, notaio Oberto de Camasis, rogato in burgo de Mugatione relativa ad una calcazione dei possedimenti del comune di Bergamo entro sei miglia attorno alla *civitas*, ma essa viene introdotta in una norma statutaria (statuto *De terris calcandis et terminandis et mensurandis*, come da CBBg, Perg., n. 1749 del 16 novembre 1222, notaio Alberto de Scano), e costantemente ripetuta dagli atti di definizione dei confini tra enti del contado, come dagli esempi discussi in P.G. NOBILI, *Appartenenze...* cit., pp. 44-58.

<sup>(52)</sup> Il Mazzi ne dava la definizione, forse anacronistica per il primo Duecento, di "Liber instrumentorum confinium territorii Pergamensis", citando da fonte tardoquattrocentesca, in A. MAZZI, *Lo statuto di Bergamo del 1263*, Bergamo 1902, p. 25 nota 97; Id., *I confini...* cit., pp. 7-8.

<sup>(53)</sup> Ancora in CBBg, Perg., n. 929 a cui segue, sempre sulla stessa pergamena, un atto del 28-2-1290 in cui "Lanternius de Crema notarius ad suprascripta armaria pro comuni Pergami constitutus vidit et legit unum librum calcationum factarum de terris comunis Pergami et comuni Pergami pertinentibus" all'anno 1251 scritto da Rogerio Falavelli "tempore dominatus domini Mauri de Beccaria Papie honorabilis Pergami potestatis in quo vidit sic contineri". Negli *Addimenta dello Statutum Vetus*, coll. 2066, un ordinamento datato al 2 luglio 1253 impone al podestà di eleggere entro due mesi *quatuor bonos et providos Magistratos* con cui recarsi a visitare "omnes frontieras et confines Episcopatus Pergami usque ad Sarnicum", di modo da metterli per iscritto ("et cum eorum consilio redigere in scriptis quomodo et qualibet") e procedere a costruire fortificazioni ("possint infortiri ipsi confines et frontiere"): non è casuale che su questa scala, quella della città-stato, la redazione dell'istrumento notarile sia posta in parallelo all'atto possessorio determinato dall'installazione militare.

<sup>(54)</sup> L'ordine è esattamente quello di distinguere, definire e delimitare ("distinguant ac dividant ac definiant ac terminent sua territoria ab alii territoriis cum quibus confiniant"), come riportato da A. Mazzi, *I confini...* cit, p. 7, che trascrive estratti del documento di definizione dei confini tra i comuni di Lepreno e Bracca.

e Sorisole<sup>55</sup>) a procedere alle ripartizioni.

Anche se per l'area montana l'operazione tiene certamente conto della co-rografia (per esempio servendosi di creste e cime come *termina* separatori), queste linee di delimitazione si sovrappongono a compascui e usi promiscui, anche risalenti, che mal si prestano a una siffatta ripartizione lineare, costringendo le comunità a dolorosi compromessi. Non a caso, tutti gli esempi documentari di calcazione e terminazione giunte fino a oggi riguardano l'area collinare e le valli. Le carte di divisione dei territori conservate, quelle tra Lepreno e Bracca, Almé e Sorisole, Sorisole e Dossena e Stabello, si rifanno a tale terminologia e modello: la pratica di *refilare/afilare recte* più punti sul terreno, ove si era proceduto a *invenire* segni ed a porre *termina*<sup>56</sup>, comporta separazioni di beni di uso collettivo, e delimitazioni lineari di vaste aree d'altura in cui i confini erano stati fin a quel momento sfumati.

Appunto una serie di tre atti datanti al 1234, un periodo, come detto, in cui sotto una podesteria milanese (Uberto da Mandello) sono riferiti anche altri istrumenti di calcazione<sup>57</sup>, costituiscono il dossier di documenti relativi alla demarcazione dei confini tra una serie di comuni della media Val Seriana alla destra del Serio, Leffe, Cazano, Barzizza, Casnigo, e Gandino unito con Cirano. Si tratta di confini posti in accordo sul terreno (“*Hec sunt confines concorditer positos et ordinatos*” è l'inizio dell'atto) da parte di due personaggi appositamente designati, un *vicinus* di Gandino abitante nel borgo bergamasco di Sant'Andrea, e un notaio, Andrea di Giovanni *Blancus*, alla presenza di un terzo soggetto, un importante funzionario urbano, *dominus* Galdolfo, *sindicus* ed *assessor* del podestà di Bergamo<sup>58</sup>.

I due incaricati, prestati i consueti giuramenti (“*qui iurarunt ad sancta Dei evangelia bona fide sine fraude remotis omni hodie amore et timore precio*”) si accingono, secondo quanto espressamente previsto dallo statuto di Bergamo (“*ut in statuto comunis Pergami continetur*”) e in base alla designazione ufficiale di cui si ricorda l'atto<sup>59</sup>, a *ponere confines et termina* tra la località

<sup>(55)</sup> Si rimanda ancora per questa procedura di calcazione a P.G. NOBILI, *Appartenenze...* cit., pp. 51 e ss. in cui è stata riportata anche la trascrizione dell'atto relativo alla tracciatura del confine tra i due comuni.

<sup>(56)</sup> Si veda la parte II di P.G. NOBILI, *Appartenenze...* cit., pp. 44 e ss. Per un'acuta analisi su questa terminologia in un'area non distante da quella orobica si veda M. DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete. Paesaggio, società e istituzioni a Dalegno e in Valcamonica nel tardo medioevo*, in *La magnifica comunità di Dalegno. Dalle origini al XVIII secolo*, a cura di E. BRESSAN, Breno 2009, pp. 113-351 p. 237 e ss.

<sup>(57)</sup> Si veda ancora a quelli esaminati in P.G. NOBILI, *Appartenenze...* cit., pp. 44 e ss.

<sup>(58)</sup> L'atto a cui si riferiscono le trascrizioni seguenti nel testo è CBBg, Perg., n. 3570 del 31-3-1234 rogato in *teritorio vallis Gandini ubi dicitur in zerezo de Leffe*.

<sup>(59)</sup> CBBg, Perg., n. 3570: “*in quadam carta attestata a Iohanne de Sancto Iohanne notario imbriviata et rogata die veneris secundo intrante iuni currente mcccxxxiiii indictione iiii*”.

interessate per conto dei consoli dei comuni coinvolti, Leffe, i *loci* di Barzizza e Cazano e quelli di Gandino e Cirano, questi ultimi accorpati per ragioni amministrative. L'atto riporta una procedura simile a quelle rilevate per gli altri comuni rurali: si individuano sul territorio i segni di demarcazione (il documento inizia con “*primum terminum posuerunt concorditer in sommo Valle Mala [...] secundum terminum posuerunt concorditer in fondo Vallis Asemine*”) per poi congiungerli tramite i consueti tratti diritti ricordando anche, al di là di essi, i territori di centri contermini come a meridione Cene da una parte e Bianzano dall'altra (“*sic infra suprascriptos confines a mane et a meridie est comunis de Leffe usque in comunis de Cene et de Bionzano*”) e a est Ranzanico, Biondone, Sovere, Cerete e Gavazzo (“*et a monte partis suprascriptorum terminorum est comunis de Gandino usque in comunibus de Ranzanico et de Biondene et de Soare et de Cerete et de Gavazzo*”).

Diversamente da quanto accadeva con le altre comunità che effettuavano tale operazione, il dossier relativo alla demarcazione del territorio tra Val Seriana e Val Gandino conserva un'inaspettata reazione alla modalità di confinazione imposta dal capoluogo. Si tratta di una procedura non usuale per le logiche di questi atti e dal significato del tutto interno ai rapporti tra i comuni coinvolti. Infatti l'istrumento della calcazione, messa in atto da delegati ufficiali alla presenza dell'*assessor* del podestà di Bergamo, seguiva ad almeno una convenzione stipulata in proprio dai centri interessati, senza alcuna presenza o avallo delle autorità cittadine. Al suo interno si dipana una terminologia, una logica e intenti molto differenti da quelli espressi dall'*adequatio* pretesa dai governanti urbani.

Qualche mese prima della calcazione ufficiale in un luogo posto tra i *territoria* di Gandino e di Leffe (“*in teritorio vallis Gandini ubi dicitur in zerezo de Leffe*”), alla presenza dello stesso professionista rogante l'atto, il notaio Ventura *de Scano*, una piccola folla costituita dai consoli, credendari e *vicini* delle località interessate si raduna allo scopo di sistemare le proprie questioni confinarie. In particolare, per giungere all'accordo si ritrovano il console, il canevario e dieci tra credendari e *vicini* di Casnigo, nonché i tre consoli il canevario ed undici credendari e *vicini* di Gandino, i due comuni più coinvolti nella delimitazione, poi i tre consoli dei *loci* di Barzizza e Cazzano, e infine sei *vicini* e credendari di Leffe, con la previsione di far intervenire successivamente anche i consoli di tale ultima località. Tutti loro confermano a nome dei rispettivi comuni e di qualunque persona, maschio, femmina, minore, abitante in quei luoghi i diritti collettivi di pascolo, di taglio dei rami e di passaggio continuato anche con buoi e greggi (“*omne ius pasculandi et taliandi utendi et transandi eundi et redeundi cum omnibus suis nezessariis bestiis et aliis rebus*”) nell'area del monte Guazza e della valle dell'Agro, un

importante rilievo tra le due valli Seriana e Gandino contraddistinto da dolci pendii e pascoli senza pietrame.

L'atto di convenzione prosegue con il suo dispositivo più rilevante, la ripetizione di una lunga formula, sempre la stessa, in cui il notaio varia solamente il soggetto, attribuito via via a ogni gruppo dei rappresentanti di ciascuna località (*ipsi de*). Si tratta della riaffermazione, per ciascun singolo comune, per i rispettivi *vicini* e ogni altra persona (“per comune et per divisum et per quamlibet singularem personam illius loci”), dei diritti sopra elencati in riguardo ai possedimenti della zona montana e valliva appartenenti alle altre comunità coinvolte (per esempio, per Casnigo, ci si riferisce alle proprietà terriere, le *sortes*, rispettivamente di Gandino, Barzizza, Cazano e Leffe, “in sorte et super sortem comunis de Gandino et de Barzeza et de Cazano et de Leffe in monte de Guazza e de Valle Agri”)<sup>60</sup>.

Si ha quindi a che fare con la stesura contrattuale di diritti di compascuo e uso promiscuo per il monte Guazza e *valle Agri*, compresa l'indicazione esplicita che ufficiali e *vicini* dei diversi comuni in futuro dovranno agire nel modo in cui in precedenza (*condam*) si erano sempre comportati (*consueverunt facere*) per l'utilizzo, rigorosamente comunitario, di quell'area, “secundum quod ipsi omnes et quilibet eorum condam consueverunt facere in suprascripto monte et in suprascriptis sortibus et in qualibet eorum”.

L'istrumento prosegue, con l'intenzione di evitare ogni fraintendimento, con l'affermazione che, stante gli usi tradizionali, la proprietà delle terre collettive poste fino al termine dei confini spetta al rispettivo comune (per esempio, per Casnigo si ribadisce che “suprascripta petia terre que est infra confines comunis loci de Cazanico est teritorium illius comunis de Cazanico et vicinorum illius comunis”): ciò che è in discussione non è l'attribuzione della proprietà, o della pertinenza, dei terreni a questa o quella entità amministrativa, ma l'utilizzo collettivo che ne facevano i tanti comuni e gruppi di *vicini* della zona. Quest'atto, come quello successivo in cui sono i consoli di Leffe a ratificare (“firmaverunt et firmum et rattum habuerunt totum”)<sup>61</sup>

<sup>(60)</sup> CBBg, Perg., n. 3570: “Videlicet ipsi de Cazanico suprascripto modo et nomine per comune et per divisum et per quamlibet singularem personam illius loci servaverunt in se nomine suprascripti comunis et in ipsum comune et in quamlibet singularem personam illius loci omne ius pasculandi taliandi utendi et trasandi eundi et redeundi cum omnibus suis necessariis bestis et aliis rebus in sorte et super sortem comunis de Gandino et de Barzeza et de Cazano et de Leffe in monte de Guazza e de Valle Agri”.

<sup>(61)</sup> CBBg, Perg., n. 3752 del 6 aprile 1234, notaio Ventura *de Scano*, rogato *in teritorio vallis Gandini ubi dicitur in Grumella*: “Ibique Mauresus Iacobi Conazii et Iohannes Ottoni Morene tunc consules comunis loci de Leffe nomine et vice ipsius comunis et pro ipso comune firmaverunt et firmum et rattum habuerunt totum illud quod Andrea Ottonis Morene et Maurus Riccheldi missos et procuratores comunis loci de Leffe et Galiziollus Rossini et Andrea Caruzzi de Premollo vicini suprascripti loci cum quibusdam aliis vicinis de Leffe

la convenzione, vede la partecipazione del notaio Andrea di Giovanni *Blancus*, personaggio-chiave presente in ciascuno di tali accordi. È lui il secondo eletto, sotto la sorveglianza dell'assessore del podestà, a porre i *termina* tra i comuni nella calcazione ufficiale e a rogare assieme a Ventura *de Scano* la convenzione per gli usi collettivi. Ancora lo si ritrova tra i testimoni nell'atto di ratifica da parte dei consoli di Leffe, come detto non presenti alla affollata adunanza di esponenti degli altri comuni.

L'episodio del monte Guazza esprime in ultima analisi la regolamentazione degli usi tra comunità di valli diverse (la media Valle Seriana alla sinistra del Serio, la val Gandino), separate da vette, alpeggi, pascoli e boschi, aree per cui era abituale uno sfruttamento collettivo e indiviso. L'affermazione dei diritti comunitari si fa necessaria nel momento in cui, per ordine delle autorità cittadine a cominciare dalla loro massima espressione, il podestà Uberto da Mandello, ogni comune rurale dell'area era stato obbligato a demarcare tramite confini lineari zone di attribuzione non incerta e sfumata, ma collettiva, utilizzate per consuetudine dai *vicini* di ciascuna delle località coinvolte. Tramite la mediazione notarile, di Ventura *de Scano* e specialmente di quell'Andrea di Giovanni *Blancus* di Casnigo, si è quindi potuto predisporre un accordo preventivo che ribadisse, sotto la pena di 50 lire per ciascun ente contravventore, il valore di sfruttamento comunitario di pascoli, boschi e alpeggi, e che potesse così sovrapporsi al successivo atto, imposto dal capoluogo e rogato poche settimane dopo, che avrebbe definito un tracciato lineare, del tutto inadeguato all'utilizzo ed alla percezione locali di quelle aree montane.

### 3. *Custodia del territorio (i comuni di Almenno in monte et plano e di Castelli Calepio)*

I campari nei comuni rurali, così come i custodi nelle vicinie cittadine, sono personaggi incaricati dalle collettività per la sorveglianza dei beni comunitari, – strade e piazze, proprietà campestri, impianti produttivi quali mulini o gualchiere –, e la cui figura e attività, prevista già nel primo terzo del Duecento nei testi normativi e nelle testimonianze scritte delle comunità locali, si protrarrà con compiti praticamente identici per secoli, fin addentro

*fecerunt cum consulibus de Cazanico et de Barzeza et de Cazano et de Gandino de monte Guazze et vallis Agro ut continetur in quadam carta attestata a me Ventura de Scano notario una cum Andrea Iohannis Blanci (il notaio teste di sopra) notario rogata die ultimo exeunte mensis marcii proximo preterito currente tunc millesimi ducentesimo trigesimo quarto indisonese septima*”, cui segue pena e giuramento. Testimoni sono due notai di Casnigo (tra cui il solito Andrea di Giovanni *Blancus*), Marchesio di ser Giacomo *Conazii* et Galiciollo Razzoni *de Leffe* e Cazano di Enrico *de Cazano*.

all'età moderna<sup>62</sup>. Sono i comuni rurali a occuparsi della loro costituzione, designazione e compenso<sup>63</sup> a deliberare (attraverso i propri statuti e ordinamenti<sup>64</sup>) attorno all'attività di tutela dei beni privati e collettivi e all'entità delle sanzioni che potevano venir comminate. In merito a questa sorta di guardie campestri e di polizia locale si riportano in tal sede due esempi, opposti, in cui il comune cittadino interviene nella loro gestione e retribuzione: uno (per Almenno), in maniera mediata tramite i propri ordinamenti, l'altro (per Castelli Calepio), direttamente con i propri magistrati.

Il comune di Almenno, uno dei più importanti del distretto bergamasco, forse a ragione del territorio molto più esteso dell'attuale – almeno fino agli anni '20 del Duecento, e forse anche oltre, doveva comprendere le valli Brembana, Imagna e Brembilla in pratica sovrapponendosi alla *curia de Lemine*<sup>65</sup> –, doveva aver difficoltà a controllare le proprietà fondiarie dei propri vicini, disperse su un settore talmente ampio. Le stesse porte del borgo<sup>66</sup> verso metà del XIII secolo erano sorvegliate da guardiani, *guardatores*, inviati dal comune di Bergamo accanto a quelli locali, probabilmente di numero insufficiente<sup>67</sup>.

Proprio in quel volgere di anni, segnati dalla fase terminale delle guerre

<sup>(62)</sup> Si vedano, per restare giusto nell'ambito bergamasco, le norme in materia di campari contenute in *Gli statuti della Valle Brembana Superiore...* cit., § 185-193, nello *Statuto di Costa Volpino, 1488* a cura di O. BELOTTI e P. OSCAR, Bergamo 1984, f. 18, 20, 22 per arrivare allo *Statuta magnificae civitatis Bergomi*, Bergamo 1727 (rist.anast. Sala bolognese 1981), coll. X, § 58-60.

<sup>(63)</sup> Per un esempio di una quietanza di pagamento di una camparo relativamente alla “*parte contingente [...] de bannis acusatīs per eum*” si veda ASBg, FN, c. 3 r. 3, p. 142 del 1-8-1283, notaio Pietro Lorenzoni.

<sup>(64)</sup> Si veda lo *Statuto di Vertova* cit., che comprende numerose norme sui campari (§ 9, 11, 12, 13, 15, 22, 23, 26 e 39) e lo *statutum Vetus* di Bergamo, che si occupa nella *collatio XII* in quattro capitoli all'elezione e ai compiti degli ufficiali rurali.

<sup>(65)</sup> Secondo F. MENANT, *Campagnes...* cit., p. 546 e nota 253, il territorio di Almenno comunale comprendeva la bassa valle, i suoi pascoli e le due valli secondarie di Valdimagna e Valle Brembilla. P. MANZONI, *Lemine: dalle origini al XVII secolo*, Almenno San Bartolomeo 1988, pp. 116-117, data la separazione tra Almenno e gli altri centri della zona al 1171, ammettendo però la difficoltà data dal fatto che “per tutto il medioevo ci si rifà alla cessione da parte del vescovo del 1220 dei suoi diritti feudali al comune”. Concorda sulla separazione tra Almenno e Almé al XII secolo A. MAZZI, *I confini dei comuni...*, cit., p. 5 n. 13, mentre riguarda esclusivamente il territorio di quest'ultima località il contributo di G. FEO, *Terra e potere nel Medioevo. Frammentazione e ricomposizione del dominio nel territorio di Lemine (secoli XI-XIII)*, in “Archivio storico bergamasco”, nn. 18-19 (1990), pp. 7-41.

<sup>(66)</sup> Almenno era un centro così importante da possedere già nel 1250 un proprio *palacio comunis* a imitazione di quello del capoluogo, ASBg, FN, c. 1 r. 3, p. 60 del 16-11-1250 notaio Guglielmo de Carbonariis.

<sup>(67)</sup> “*Qui guardatores qui sunt pro comune Pergami possint stare [...] in dicte porte cum aliis guardatoribus de Lemene*”, in ASBg, FN, c. 1 r. 3, p. 62 del 6-12-1250 notaio Guglielmo de Carbonariis.

fredriciane, una decina di *vicini* e proprietari terrieri si ritrovano in una delle zone in cui si ripartiva il territorio di Almenno, la *contrata de Puteo*<sup>68</sup> e, utilizzando un formulario tipico per le nomine degli ufficiali dei comuni rurali, designano due compaesani, certi Pellegrino *de Bergunziis* e Bergunzino *de Pradonis*, entrambi *de Lemene*, quali propri campari. In tale occasione si tratta di figure di elezione e ambito di intervento squisitamente privati, anche se investiti di un ruolo solitamente spettante agli ufficiali dei comuni rurali. Loro attività sarà difatti non soltanto quella di *custodire terras* degli incaricanti, ovunque queste fossero collocate, ad Almenno e nei territori circostanti, sui piani e sulle alture (“super omnibus suis terris quas habet et possidet in Lemene et extra Lemene in monte et plano”), ma pure di *pignorare sive acusare* chi arrecasse danni alle proprietà dei loro designatori, frutti e beni mobili compresi (“quamlibet personam quam invenerint dantem dampnum super terris omnibus [...] et in rebus et possessionibus et fructibus”), in maniera conforme a quanto prevedevano gli statuti di Bergamo per questo ruolo, “secundum formam statuti et ordinamenti comunis Pergami omnis extra excusatione et timore remoto”.

Gli stessi ordinamenti cittadini prevedono appunto l’istituzione di *campari privatorum*, tuttavia non per i normali *vicini* di un comune rurale, ma unicamente per quei *cives* e *gentiles* che detenessero possedimenti nel distretto, insomma per qualunque persona “que non sit vicina alicuius comunis de foris”. Altrimenti, per chi appartenesse alle *universitas alicui loci* sono previsti gli ordinari “campari comuni”.<sup>69</sup> Dei dieci personaggi compresi nell’elenco dei designanti i campari due sono esplicitamente indicati come *de Clanezzo* di Almenno, un *locus* sito all’imbocco delle valli Imagna e Brembana<sup>70</sup>, mentre gli altri otto risultano semplicemente *omnes de Lemene*, quindi di certo non cittadini, e privi di alcun titolo (di *ser* oppure di *dominus*) che possa far pensare a una condizione non popolare. Questi *vicini* inoltre non prevedono di remunerare tramite uno stipendio i due neo campari ma, rifacendosi alla medesima normativa urbana, lasciano loro l’intero ammontare delle multe che commineranno (“ibique remisserunt eis partem sibi contingentem omnium bannorum et accusationum factorum occasione omnium suprascriptorum”), secondo una ripartizione solitamente applicata ai funzionari ordinari – campari, consoli, podestà – dei comuni rurali<sup>71</sup>.

<sup>(68)</sup> Sull’identificazione si veda P. MANZONI, cit., p. 128.

<sup>(69)</sup> *Statutum Vetus*, p. 1002, coll. XII § VII e *addimenta* del 2 luglio 1253.

<sup>(70)</sup> Sulla collocazione si consulti P. MANZONI, cit., p. 98.

<sup>(71)</sup> Ai campari vanno sei denari e la metà delle multe loro disposte, ai consoli invece andava la quarta parte delle multe e solo un quarto al comune, in J. SCHIAVINI TREZZI, *Sugli statuti rurali di Vertova nel XIII secolo: le riforme del 1284-85*, in “Archivio Storico

I tre atti di nomina<sup>72</sup>, successivi tra loro e stipulati nella casa di un *dominus* e di testimoni locali, designano la volontà di alcuni *vicini* di istituire propri guardiani privati. Questi verranno ricompensati tramite multe disposte secondo i regolamenti fatti emanare dalle autorità centrali e universalmente applicati dai comuni del distretto a protezione di beni collettivi come di proprietà individuali di *cives* e comitatini. Come detto, Almenno era un centro importante, ma non certo di dimensione cittadina, e probabilmente aveva difficoltà a controllare un allora smisurato territorio, esteso *in plano et in monte*. Si aggiunga che in quel momento la sua pertinenza territoriale era labile, conoscendo proprio allora il distacco di relevantissime parti (Palazzago, Villa d'Almè, Brembilla, la Valle Imagna..) secondo delimitazioni confinarie che non tenevano conto delle proprietà dei *vicini* di quel borgo, site come detto un po' ovunque (*in Lemene et extra Lemene*, in pianura ed in montagna). Tutto ciò doveva aver consigliato ai dieci proprietari locali di organizzarsi autonomamente, al di fuori delle istituzioni del proprio comune<sup>73</sup>.

Un intervento diretto dei magistrati cittadini, sempre per questione di

Lombardo", n. 119, 1993, pp. 443-457, p. 451. In base alla riforma che conferma lo Statuto di Vertova §67. Si veda l'atto in ASBg, FN, c. 3 r. 3, p. 142 del 1-8-1283, notaio Pietro Lorenzoni, rogato *in loco de Vertoa in via comunalis prope domum Iohannis filius condam ser Albertus Laurenzoni de Vertoa*: "Ibi Iohannes filius condam ser Pauli Patroni de Vertoa camparius nunc comunis de Vertoa fuit contentus et confessus ad postulacionem Bonifadi Pauli Moronum et Petrus Oberti de Zeretha amborus consulum comunis de Vertoa [...] quod ipsi consules et canevarius de eorum propriis denariis dederant et solverant suprascripto Iohanni Patroni solidos quatragesima imperialium de bannis accusatis per ipsum Iohannem Patronum scilicet de parte contingente ipsi Iohannis de bannis acusatis per eum".

<sup>(72)</sup> CBBg, Mia, Perg., n. 182 del 22 agosto 1245, notaio Agnello de Fara Olivana rogato *in loco Lemeni in contrata de Puteo in domo domini Guillelmi de Rumano*: "Ibique Petrus filius condam Petri de Casario de Clanezo de Lemene fecit constituit et ordinavit suos certos camparios Pelegrinum filium ser Zamboni de Bergunziis de Lemene et Bergunzinum filium condam Alberti de Pradonis de Lemene super omnibus suis terris quas habet et possidet in Lemene et extra Lemene in monte et plano ad hoc ut ipsi camparii debeant custodire terras ipsius Petri et pignorare sive acusare quamlibet personam quam invenerint dantem dampnum super terris omnibus dicti Petri et in rebus et possessionibus et fructibus ei secundum formam statuti et ordinamenti comunis Pergami omni extra excusatione et timore remoto. Factum est anno domini millesimo ducentesimo quadagesimo quinto indictione tercia. Qui Petrus ibique remissit eis partem sibi contingentem omnium bannorum et accusationum factorum occasione omnium suprascriptorum et cuiuslibet eorum et plures carte uno tenore inde fieri rogare fuerunt. Dominus Guillelmus filius condam ser Manzis de Brumano habitans de Lemene et Manzus eius filius et Albertus filius condam Alexandri Dalmasenus de Clanezo et Iohannes filius condam Alberti Gimammi de Marne et Tempus filius condam Alberti de Malagerti omnes de Lemene ibi testes interfuerunt. Seguono gli atti rogati contestualmente con le designazioni da parte degli altri *vicini* di Almenno.

<sup>(73)</sup> Di cui come è noto sarà prossima la costituzione *in burgo de Lemene* tramite l'acquisto dell'uguaglianza fiscale con la città nel 1266 pagata la relevantissima cifra di 2. 700 lire su cui G. FASOLI, cit., p. 155; F. MENANT, *Bergamo comunale...* cit., p. 68, nota 218.

campari, si ha invece nel 1298 nei confronti del comune dei gentili e del popolo di Castelli Calepio, inadempiente di ben cinque lire e mezzo nei confronti di un proprio *vicinus*, certo Maifredo detto *Riazzus* del fu Giovanni *de Cassalli*<sup>74</sup>. Il denaro gli era dovuto per la sua attività annuale di sorveglianza (“pro eius merito et salario custodie faciendo unius anni”) dei beni del comune e dei proprietari non *vicini*, i cosiddetti *divisi*, anch’essi costretti (*astricti*) al pagamento della prestazione. Benché i tre consoli, numerosi credendari e *vicini* avevano dato compito a uno dei consoli di procedere al rimborso del *camparius et custos* di Castelli Calepio, quest’ultimo non doveva aver mai ricevuto la cifra pattuita. Egli aveva pertanto preferito cedere l’obbligazione al figlio di un *dominus* locale, Resturino del fu Pagano *de Calepio*, che a sua volta l’aveva venduta a *dominus* Tolberto della nota famiglia cittadina dei *de Garganis*, avvezzi alle pratiche di recupero di crediti, anche nei confronti delle comunità del contado<sup>75</sup>. A tal ragione i *de Garganis*, come avvenuto per i Bonghi a Parre, entrano in causa con i consoli di Castelli Calepio e il comune medesimo, già banditi e condannati probabilmente dai due creditori precedenti, il *Riazzus* e il *de Calepio*, per non aver adempiuto all’obbligazione. L’attività del campario *Riazzus* per cui ora si pretende il compenso si era infatti svolta in maniera regolare, *bene et bona fide sine fraude*, e soprattutto secondo gli statuti del posto (“et secundum modum et formam statuti et ordinamentorum [*comunis Pergami* cancellato con tratto dal notaio] factorum per suprascriptum comune de Calepio”), a cui il comune, i *divisi* (ossia residenti di Castelli Calepio che non facevano parte né del comune di popolo né di quello di gentili) e altre persone (probabilmente proprietari cittadini) erano tutti obbligati<sup>76</sup>. In effetti il richiedente l’intervento del magistrato (forse già il *Riazzus* ed il *dominus* dei *de Calepio*, sicuramente l’esponente dei *de Garganis*), si rifà esplicitamente alle *conveniencias* predisposte e rese vincolanti dallo stesso comune rurale (“ad suprascriptas conveniencias nuper factas et ordinatas per suprascriptum comune”), per il rispetto delle quali, a causa dell’opposizione delle autorità *locali*, si chiede l’intervento della magistratura urbana.

Agli ordinamenti emessi dai comuni rurali istituiti nei *loci* del contado

<sup>(74)</sup> Da qui in poi si trascrive da CBBg, Mia, Perg., n. 7039 del 17 febbraio 1298. rogato *in ecclesia Sancte Marie maioris*.

<sup>(75)</sup> Per i rapporti dei *de Garganis* con Bariano e Civate al Piano si veda P.G. NOBILI, *Il secondo Duecento...* cit., pp. 404 e ss.

<sup>(76)</sup> Il riferimento è alla § 5 nella coll. XII dello *Statuto del 1331* corrispondente alla § 16, coll. XII dello *Statutum Vetus* “De campariis vicinorum et nobilium districtus Pergami” in cui si prevede che i campari dei comuni rurali debbano sorvegliare anche i beni di cittadini e gentili (*etiam civis et gentilis*), accusando chi avrà procurato danni, anche se membri della propria *vicinancia*.

erano tenuti tutti coloro che abitano “in aliquo loco districtus Pergami vel territorii eiusdem”. Al loro interno lo statuto di Bergamo (sia nello *Statutum Vetus* duecentesco sia nella redazione del 1331) impone di iscrivere norme che tutelino due aspetti in particolare, la celebrazione di feste e la salvaguardia dei terreni dei privati (*pro salvamento terrarum*). Quest’ultimo compito è appunto demandato alle guardie campestri<sup>77</sup>, di cui viene resa obbligatoria l’istituzione, secondo la peculiare azione di *ponere camparios*<sup>78</sup>. Certamente l’acquirente del credito nei confronti del comune di Castelli Calepio, ente con gravi difficoltà finanziarie tanto da non riuscire ad inizio anni ’80 ad affrontare esazioni fiscali di entità anche modesta<sup>79</sup>, possedeva i mezzi coercitivi per rivalersene, in maniera non dissimile da quanto accadeva tra i Bonghi e la comunità di Parre, come visto sopra, e tra tanti altri *domini* cittadini e comuni rurali. Per far ciò il *de Garganis* si appoggiava ad un impegno disposto, e poi non soddisfatto, dall’autorità locale ma che veniva reso obbligatorio, anche nel vincolo pecuniario, dai più forti ordinamenti cittadini, cui per ottenere ragione si richiama esplicitamente.

#### 4. *Regolamentazione del conflitto (la vicinia di Acquafredda di Poscante contro due parentele di Zogno)*

La zona della media Val Brembana attorno a Zogno è caratterizzata da una serie di aggregati abitativi, siti a breve distanza l’uno dall’altro, che possono essere assurti a veri e propri comuni rurali autonomi e riconosciuti dal capoluogo (Stabello, Poscante, Endenna) o meno. La questione portata a esempio riguarda un’entità di taglia minore, sebbene sempre dal fondamento costitutivo territoriale, la vicinia rurale di San Giovanni di Acquafredda presso Poscante, opposta a un’altra aggregazione costituita da due famiglie, due *casali*, i *de Panizollis* ed i *de Gariboldis*, i cui componenti, indicati come *de Zogno*, risultano abitare appunto a Zogno e nell’adiacente Stabello. La controversia tra le due parti, di cui restano gli atti di composizione datati agli anni attorno alla metà del Duecento, vede in atto la capacità organizzativa e le dinamiche di risoluzione dei conflitti di gruppi locali, con le strutture e gli ordinamenti giudiziari urbani sullo sfondo<sup>80</sup>. Viene così saltato il ruolo di

<sup>(77)</sup> *Statuto del 1331* p. 210, coll. XII, § 3, “De faciendo servari convenicias locorum per quoscumque habitant in eis” che replica la coll. XII, § 13 dello *Statutum Vetus*.

<sup>(78)</sup> *Statuto del 1331* p. 210, coll. XI, § 4, “De terris civium et genti ponendis in convenienciis per rusticos et eis que exigentur pro ipsis convenientiis qualiter debearit expendi”. La norma riprende quella dello *Statutum Vetus*, coll. XII, § 13.

<sup>(79)</sup> Si rimanda a P.G. NOBILI, *Il secondo Duecento...* cit., p. 367.

<sup>(80)</sup> Per la risoluzione di dispute a livello di comunità locale, si confronti con C. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII*

intermediazione dei comuni rurali, cui nel Duecento si avrebbe voluto assegnare, come testimonia un'intera *collatio* delle disposizioni statutarie urbane ad essi dedicati, il monopolio della rappresentanza territoriale.

In tale occasione come detto ci si trova invece di fronte a tutt'altro tipo di soggetti, uno territoriale e localizzato, la *vicinancia* di Acquafredda immediatamente a est del centro abitato di Poscante<sup>81</sup>, l'altro parentale, due famiglie dimoranti in un'area compresa tra Zogno e Stabello. Da ciò deriva anche l'utilizzo di una terminologia in cui più nulla appare del linguaggio della rappresentanza, per designazione o elettiva, o delle identità aggregate (sempre duplice, i *vicini de*, il *comune de*) che si ritrova quando sono coinvolti i comuni rurali<sup>82</sup>. Tuttavia si avrà a che fare con materie – risarcimento per crimini, regolamento dell'utilizzo della rete viaria da parte delle persone coinvolte, bando locale – per cui questi ultimi enti, assieme alle magistrature cittadine, avrebbero potuto svolgere una funzione giurisdizionale o almeno di mediazione.

Nella risoluzione della contesa appaiono coinvolti direttamente 18 personaggi, tutti singolarmente nominati nelle loro generalità, indicati come *de vicinancia de Sancto Iohanne de Aquafrigida de Postcantu* che agiscono per tutti coloro della propria *parte* (si noti il linguaggio prettamente fazionario, “nomine et vice omnium illorum qui sunt sue partis et pro eis” e che configurano appunto la *tota parte* di questa entità) e, a loro fronte, altri venti individui esponenti delle famiglie *de Panizollis* o *de Gariboldis* e agenti per gli altri appartenenti alla parentela, tutti quelli che sono *de casali eorum*<sup>83</sup>. Per la risoluzione della vertenza vengono incaricati quattro arbitri fidati per entrambe le parti (*comunes amicos*), che parrebbero scelti con criteri sia di dignità sia territoriali. Si hanno infatti un *dominus*, un ser ed un figlio di ser dimoranti nelle località prossime, ma non finitime, poste attorno ai luoghi del conflitto, Ubiale (il *dominus* Giovanni di ser *Zucchus Bertinalli de Ubiallo*), Cornalba (ser *Boxellus* del fu ser Teutallo *Boxelli de Cornalba*), San Giovanni

*secolo*, Roma 2000, pp. 291 e ss. [Il processo di arbitrato nel contado fiorentino]; per un confronto con aree attigue, sebbene per periodi più tardi, si rimanda a M. DELLA MISERICORDIA, *La disciplina contrattata. Vescovi e vassalli tra Como e le Alpi nel tardo Medioevo*, Milano 2000, p. 258 e p. 324; A. M. ONORI, *Pace privata e regolamentazione della vendetta in Valdinievole*, in *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, a cura di A. ZORZI, Firenze 2009, pp. 219-234.

<sup>(81)</sup> A Zogno attualmente via Ca'Fredda e via San Giovanni Battista ad est di Poscante.

<sup>(82)</sup> A questi temi è dedicato il contributo di P.G. NOBILI, *Nel comune rurale...* cit., pp. 20 e ss.

<sup>(83)</sup> CBBg, Mia, Perg., n. 1544 del 8-5-1253, notaio Zambello *Zucchi de Laplanca*, rogato in civitate Pergami in ecclesia sante Marie Maiori, testimoni sono tre di Valdimaia, un notaio e servitore del comune di Bergamo (Delayta di Pietro Coppi) e altri. Segue CBBg, Mia, Perg., n. 1545 del 29-5-1253 dello stesso notaio.

Bianco (Alessandro del fu ser Raimondo dei Bonzoni di Soncino *de vicinancia sancti Iohannis Blanzi*) e infine un esponente della parte più acutamente offesa nella questione, un *de Panizollis* di Zogno (Zambono del fu Ottone *de Panizollis* di Zogno).

La controversia comprende liti, cause, danni legittimi o meno (*iuste et iniuste*) ma anche decisioni riguardo offese personali, “de iniuris et contumeliis”, nonché lesioni fisiche e addirittura un omicidio, “de feritiis et homicidiis illatis et perpetatis seu datis et factis”, fatto su cui verterà la motivazione principale del risarcimento. Gli arbitri agiscono col fine di pervenire a una pace duratura tra i soggetti coinvolti, e tra ogni singola persona appartenente alle fazioni in giudizio, “pro bono paci et concordie et pro bono statu et hutilitate suprascriptorum partium”.

Le modalità di risoluzione scelte sono molto interessanti e dal forte significato. Dopo la stesura delle carte di nomina degli arbitri<sup>84</sup>, i soggetti in causa, come detto i componenti della vicinia *de Aquafrigida* e i membri dei *de Panizollis* e dei *de Gariboldis*, vengono radunati in due occasioni in luoghi simbolici, di passaggio e limitari tra il territorio di Zogno e quello dei comuni confinanti. Prima si prevede la convocazione dei contendenti sul ponte per Brembilla (“in capite pontis Brembelle in teritorio de Zonio”), dall’ampia portata in considerazione del notevole numero di persone lì convenute, tanto che da lì non dovranno scendere fino alla risoluzione della questione. In seguito si fanno tornare i due gruppi rivali sulla riva posta presso un altro ponte sul Brembo, forse meno capiente o robusto del precedente, eretto in territorio di Almenno tra i *loci* di Stabullo e Sedrina. L’adunanza della parti dovrà avvenire *in nomine Iesu Christi* e soprattutto, stante i precedenti rapporti bellicosi, disarmati (“sine aliquibus armis”) di modo che tutti quelli di Zogno “tam de Panizollis quam de Gariboldis” stipolino una pace con quelli di Acquafredda e non abbiano più nulla da pretendere (“faciente plenam pacem et finem et remissionem et pactum de non petendo nec ulterius inquietando”), in cambio di un risarcimento pecuniario (*transactionis nomine*), ma non soltanto.

La controversia aveva infatti portato all’omicidio di un esponente dei *de Panizollis*, Lanfranco detto Valerio (“pro feritis vulneribus asaltis contumelis et morte Lanfranci [...] qui dicebatur Valerius”). Pertanto *illi de Aquafrigida* si trovano a dover offrire un compenso alla controparte per evitare che proseguano nelle loro cause contro di essi e i loro beni, “tam realiter quam

<sup>(84)</sup> CBBg, Mia, Perg., n. 1544 del 8-5-1253: “prouit de predictiis et aliis continetur in duabus publicis imbreuiaturis rogatis et imbreuiatis per me Zambellum Zucchi de Laplancha notarium una quarum fuit rogata die mercuri sexto exeunte marcio proximo preterito et alia rogata fui die veneris tunc proxime sequenti”.

personaliter”. L’obiettivo è appunto che ciascun componente dei *de Gariboldis* e dei *de Panizollis* nulla abbia ancora da recriminare contro quelli di Acquafredda, di modo che “suprascripti de Gariboldis et quisque eorum pro se et omnibus de eorum casali perpetuo stabunt et permanebunt taciti et contenti”. Per quanto riguarda i membri di questa ultima parentela, in special modo (*specialiter*), è espressamente previsto che persuadano dell’accordo i tre figli ed eredi dell’ucciso, quando questi avranno raggiunto la maggiore età.

Il compromesso in particolare consta di tre dispositivi, uno prettamente pecuniario, il secondo giudiziario, il terzo ed ultimo relativo alla convivenza dei due gruppi contrapposti all’interno del territorio comunale di Zogno.

a. In riguardo al momento del risarcimento, si prevede che esso consti di 105 lire devolute dalla vicinia di Acquafredda con differenti destinazioni, 12 lire per liquidare gli eredi dell’ucciso, Valerio dei *de Panizollus* (“pro compositione iniure seu morti illate in persona suprascripti Lanfranci qui dicebatur Valerius”), ben 75 lire per ripianare i mutui contratti (di cui l’atto riporta una precisa elencazione) dai *de Panizollis* e *de Gariboldis* allo scopo di portare avanti la propria causa presso le autorità urbane (“circa placita et acusaciones [...] factas occasione predictorum maleficiorum sub potestate et iudicibus et notariis accusationum comunis Pergami”) e per saldare le condanne pecuniarie ricevute a seguito delle loro ripetute inadempienze coi creditori (“in condempnacionibus factis per comune Pergami contra suprascriptos de Zonio”), che li avevano pure messi al bando *pro debitis*<sup>85</sup>. Restano poi 18 lire da destinare a *certe persone* senza le quali l’accordo di pace e remissione, si dichiara, non avrebbe potuto essere attuato né sarebbe valso. Il pattuito viene portato e consegnato nella seconda adunanza presso il ponte di Zogno, avvenuta con i crismi e le precauzioni abituali (in nome di Cristo, disarmati, senza potersi allontanare fino alla risoluzione).

b. Come secondo punto della transazione, entrambi i gruppi si ripromettono di far cancellare dalle autorità di Bergamo i bandi e le condanne comminate dai giudici o dal podestà cittadino a ragione di tale controversia. L’obiettivo è fare in modo che la pace o l’accordo privato tra le parti, la *pax seu contractus*, possa “melius valere et tenere”, al di fuori di ogni intervento delle autorità urbane. Assieme al risarcimento dei mutui contratti per portare

<sup>(85)</sup> Un prestatore bergamasco, Enrico *de Stramisinis*, dà disposizione di cancellare dal libro dei bandi sei inviati della *vicinantia* di Acquafredda (i “missos et syndicos et procuratores comunis vicinantie sancti Iohannis de Aquafrigida de Poscantu eorum nomine et nomine et vice ipsius comunis”) in ASBg, FN, cart. 1 reg. 2, p. 229 del 15-3-1254, notaio Pietro Rocca.

avanti la causa, questa depennazione costituisce l'espressione della volontà delle due comunità di distaccare in via definitiva la risoluzione della controversia dal controllo dei magistrati urbani, optando per una procedura di ambito squisitamente locale.

c. L'ultima sezione della pace privata, certamente la più interessante, è dedicata a definire i limiti territoriali, i *confines*, cui dieci uomini di Acquafredda (i *decem homines de Aquafrigida* di cui vengono elencati nomi, patronimico e cognomi), avrebbero dovuto rigidamente attenersi, sotto pena di cento soldi per ogni trasgressione. A questi dieci viene inflitto un vero e proprio bando perpetuo dalla località di Zogno, in cui vivono i *de Panizollis* e i *de Gariboldis*, vietando loro di passare sul quel territorio, di fermarvi, o di portare bestie a pascolare (“non debeant ire in perpetuo in loco seu territorio de Zonio nec in ipso loco et territorio stare uti vel bergare eundo vel redundo”) fino ai terreni, fuori dal quel centro, tenuti dagli eredi di un certo Bonetto *de Gariboldis*. Inoltre, essi non dovranno transitare nella piazza dell'adiacente centro di Stabello (“non possunt ire et reddire in platea de Stabello que est domus de Hastino donec vixerunt ser Martinus Panizollis et Yoseppus eius filius”) accontentandosi di transitare sulla via che passa accanto al fiume Brembo (“sed possint ire et redire per viam ripe Brembi que est sub ipsa platea de monacis eundo et redeundo ad Stabellum”). Infine, ma solamente per cinque anni, è bandita loro la *stratam per vallem Brembanam* che porta a Bergamo o almeno per un lungo tratto tra Villa d'Almè e Stabello<sup>86</sup>. Oltre a ripromettersi il rispetto di questo accordo, i dieci di Acquafredda, senza alcun dubbio i più irrequieti e violenti della loro *vicinancia*, garantiscono di non oltrepassare i *confines* concordati, le cui violazioni avrebbe portato loro nei luoghi di passaggio più affollati di quei luoghi (il *locus* di Zogno, la *platea* di Stabello, la via adiacente alla riva del Brembo), o presso le proprietà delle parentele avversarie.

L'intero compromesso rappresenta un interessante caso di composizione tra gruppi di valligiani di entità inferiore ai comuni rurali, da una parte due parentele di Zogno, dall'altra, certamente con maggiore valenza insediativa, gli *homines* di una suddivisione territoriale, una *vicinancia*, del comune di Poscante. Esso avviene, attraverso passi simbolici<sup>87</sup> e decisioni patrizie, al di

<sup>(86)</sup> CBBg, Mia, Perg., n. 1544 del 8-5-1253: “finis insusu a domo Guillelmus Iohannis Carpionis de Villa de Lemene per ipsam stratam usque ad domum Alberti Camersconis de Stabello super predicta pena”.

<sup>(87)</sup> Si confronti con lo studio delle pratiche e dei linguaggi della vendetta e della pace delle comunità rurali valtelinesi nel XV secolo in cui forti sono i richiami simbolici della

fuori delle ordinarie prassi giudiziarie cittadine, cui era attribuito il monopolio della giustizia penale nel distretto<sup>88</sup>. Il ricorso a quest'ultima anzi ha provocato *multa debita* agli appellanti e pertanto si è decise di sottrarsene tramite una procedura "morbida", elusiva delle norme imposte dal capoluogo, come è quella dell'arbitrato<sup>89</sup>. Addirittura, tramite l'allontanamento di dieci personaggi da alcuni punti chiave di quell'area del contado (Zogno, la *platea* di Stabello, la via che segue il Brembo fino Almè), si predispose una sorta di bando alternativo, del tutto locale e frutto di pattuizione tra soggetti del distretto che non avevano alcun riconoscimento istituzionale. Seppur a detrimento delle competenze dei comuni del posto (Zogno, Stabello, forse Poscante), il caso analizzato rappresenta così un'evidente testimonianza della vivacità delle forze in gioco nel settore montano, in grado di prendere importanti iniziative per un ambito, in quel momento, del tutto locale e giudiziario, ma suscettibile, al mutare degli scenari, di divenire generale e politico.

##### 5. Considerazioni conclusive

I casi riportati costituiscono alcuni esempi dello stato di squilibrio occorso nel XIII secolo tra comuni rurali e comunità di taglia minore da un lato, istituzioni e ordinamenti urbani dall'altro. In particolare, ci si trova di fronte a due piani differenti e dal dialogo reciproco complesso. Da una parte si pone l'apparato amministrativo, giudiziario, fiscale e la potestà normativa del capoluogo, rivolta in maniera omogenea a ciascuna realtà di un contado che, per impulso da parte della stessa *civitas*, sin dagli anni '20 del Duecento si era organizzato in una pluralità di comuni rurali, ciascuno dalla taglia adeguata

azione collettiva, e soprattutto nel momento della ricomposizione, a partire dai luoghi scelti per l'incontro dei contendenti, ai loro modi aggregativi, ai "gesti simmetrici e compensativi" con cui avviene l'accordo, in M. DELLA MISERICORDIA, *Vendette di comunità nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, in *Histoire de la vengeance du Moyen Âge à la fin de l'époque moderne (vers 1200, vers 1800)*, a cura di C. GAUVARD e A. ZORZI, in stampa. Per una generale messa a punto sul problema si rimanda alla sintesi, completa di ricchissimi riferimenti bibliografici, di A. ZORZI, *I conflitti nell'Italia comunale. Riflessioni sullo stato degli studi e sulle prospettive di ricerca*, in *Conflitti...* cit., pp. 7-41.

<sup>(88)</sup> Per la sola vertenza penale della questione si faccia riferimento agli statuti urbani, *Statutum Vetus*, coll. IX, XXXXVII replicato nello *Statuto del 1331*, coll. IX, § 18, "De pena comunis non designantis homicidam" e, in questo, § 23 "De eo qui fecerit asaltum". Considerazioni sull'argomento in G.P.G. SCHARF, *Bergamo e il suo contado fra Due e Trecento attraverso gli statuti urbani*, in *Contado e città...* cit., pp. 201-225, pp. 215-217 e note; Id., *Gli statuti...* cit., pp. 101-103.

<sup>(89)</sup> Sull'argomento si veda K. BADER, *Arbiter, arbitrator seu amicus compositor*, in "Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte", Kanonistische Abteilung, n. 46, 1960, pp. 239-276; L. MARTONE, *Arbiter-Arbitrator: forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 1984.

e dotato di proprio ambito spaziale di pertinenza (fissato sul terreno tramite *termina* e per iscritto con gli *instrumenta* di confinazione). Dall'altra si ha invece il piano locale, che risponde a logiche di funzionamento differenti, commisurate alle singole realtà territoriali e organizzative, e a usi e risvolti pratici consolidati che potevano anche sfuggire all'imposizione (istituzionale, normativa, fiscale<sup>90</sup>) degli ordinamenti da parte cittadina. Il rapporto è ambiguo e gruppi di *vicini*, secondo le occorrenze, possono opporre le proprie esigenze agli stessi comuni rurali, che tuttavia sono gli enti in quel momento più rappresentativi degli abitanti del contado e, per l'ambito montano, i meglio organizzati, a partire dal comparto amministrativo e documentario (come testimoniano i casi visti sopra di Gromo e dei comuni della media Valle Seriana, Vertova, Colzate, Casnigo).

Le situazioni prese ad esempio, tutte comprese nel quarantennio di relativa pace interna del comune di Popolo occorso tra anni '30 e '70 del Duecento, appaiono in tal senso rivelatrici. Le autorità cittadine, su impulso degli interessi economici di esponenti della potente famiglia cittadina dei Bonghi, possono vedere nel comune di Parre soltanto il terminale esecutivo delle proprie procedure; e così arrivano a formulare richieste davvero paradossali come di farsi mettere a disposizione i *vicini* di quella località perché danneggino le loro stesse proprietà collettive. Il campario di Castelli Calepio e i *vicini* di Clanezzo e di Almenno, non garantiti dai rispettivi comuni rurali, si risolvono infine per appoggiarsi agli ordinamenti del capoluogo per far sentire le proprie ragioni in tema di regolamentazione della sorveglianza del territorio (istituzione dei campari, loro compiti, compensi). Al contrario, le località della media Valle Seriana e Gandino, manifestando sin dagli anni '20 del Duecento un'autonoma capacità organizzativa, escogitano e mettono in pratica accordi di regolamentazione reciproca dei compascui che vanificano, in tema di demarcazione degli spazi territoriali, le norme emesse dal centro, informate ad una "cultura dei confini" del tutto diversa da quella locale. Ancora in maniera più eversiva<sup>91</sup>, gli *homines de Aquafrigida* e i *casalia* dei *de Panizzolis* e dei *de Gariboldis* di Zogno definiscono le proprie controversie

<sup>(90)</sup> Sull'impiego del personale dei comuni rurali da parte della fiscalità centrale bergamasca (redazione degli estimi, prelievi, punizione degli inadempienti) si veda da ultimo P.G. NOBILI, *Alle origini della fiscalità comunale. Fodro, estimo e prestiti a Bergamo tra fine XII e metà XIII secolo*, in "Reti Medievali. Rivista", n. 11, 2010/1, all'indirizzo [http://www.storia.unifi.it/\\_RM/rivista/default.htm](http://www.storia.unifi.it/_RM/rivista/default.htm), soprattutto alle pp. 22-23.

<sup>(91)</sup> Il cosiddetto "dibattito sulla legittimità" della vendetta e della giustizia privata tra comunità o aggregazioni di taglia minore è anch'esso oggetto della comunicazione di M. DELLA MISERICORDIA, *Vendette...* cit., che rileva come, svolgendosi al di fuori di alcun controllo statale, questi per il principe costituiscano in ogni caso "comportamenti ribelli, meritevoli di repressione", che portano "esclusivamente scandali, eccessi, inconvenienti".

comunitarie, deliberando su risarcimenti in materia criminale e stabilendo provvedimenti di bando dal territorio, seppur circoscritto all'ambito vallivo, al di fuori di ogni controllo dell'autorità cittadina, che avrebbe previsto l'avocazione a sé di tali fondamentali materie.

Accanto ai casi duecenteschi già analizzati dalla storiografia delle comunità di Gandino, della stessa Almenno, di Vertova, di Gromo<sup>92</sup>, si sono portati altri esempi significativi della dinamicità dei gruppi montani dai risvolti sia economici, la convenzione sui terreni di sfruttamento collettivo tra le valli Gandino e Seriana, sia di risoluzione delle controversie in materia penale, come quella tra i *vicini* di Acquafredda e le due compagini famigliari di Zogno. In tre di questi episodi, quelli degli *homines* di Acquafredda, dei proprietari di Almenno e dei comuni di media valle posti attorno al monte Guazza si ha a che fare con un dinamismo *locale* che il quadro normativo cittadino, così rigido, uniformante e soprattutto dettato dalle esigenze (fiscali e amministrative) del centro e dalla necessità di tutelare proprietà e capitali di *cives e domini*, non riuscirà più a contenere quando, nel passaggio tra Due e Trecento, si assisterà ad un deciso mutamento della congiuntura economica e delle condizioni politiche regionali.

<sup>(92)</sup> Per Gandino ci si riferisca al contributo di A. ZONCA, *Le origini del comune in Gandino e la sua Valle. Studi storici dal Medioevo all'età moderna*, Villa di Serio 1993, pp. 17-64, per Almenno al già citato lavoro di P. MANZONI, cit. e alle pagine di F. MENANT, *Campagnes...* cit., pp. 268 e ss. e pp. 546 e ss.; per Vertova ancora a P.G. NOBILI, *Vertova...* cit.; per Gromo a Id., *Appartenenze...* cit., pp. 35-44 e Id., *'Statuerunt quod Comune de Gromo'...* cit.